*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 118**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 23 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

**Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca**

DECRETO 20 aprile 2006.

**Istituzione dell'Università telematica non statale «Pegaso».**

**06A04911**

### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

**Ministero delle attività produttive**

CIRCOLARE 10 marzo 2006, n. **946056.**

**Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione di progetti di commercio elettronico, art. 103, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

CIRCOLARE 10 marzo 2006, n. **946057.**

**Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick-response», art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**06A04661-06A04662**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. **190**.

**Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Art. 2.

*Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

Art. 3.

*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 4.

*Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 5.

*Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Art. 6.

*Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002*

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 10-*sexies* del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004.»:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 1º febbraio 2002, n. L 31.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca: «Attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e della direttiva n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.».

*Nota all'art. 1:*

— Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante: «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»:

«Art. 28 *(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)*. — 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminuitivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria" o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.».

«Art. 29 *(Omissioni di denunce e falsità)*. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.».

«Art. 30 *(Violazioni in materia di etichettatura)*. — 1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 8, 9, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 10-*sexies* del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»:

«8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.

10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.

10-*bis*. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

10-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

10-*quater*. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro.

10-*quinquies*. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro.

10-*sexies*. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».

— Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante: «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino».

«Art. 34 *(Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati)*. — 1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, e avviato alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto.

2. Quando il fatto è commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto eccedentario e se esso è ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà».

«Art. 35 *(Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini)*. — 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

*a)* chiunque pone in vendita con la denominazione di «vino passito» o «passito» vini che non rispondono alle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

*b)* chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1;

*c)* chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.

2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:

*a)* chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3;

*b)* chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;

*c)* chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9;

*d)* chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'art. 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *c)* *f)*, *h)* e *i)*, e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.

6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:

*a)* chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto periodo;

*b)* chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 11, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* e *g)*, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3;

*c)* chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12, comma 4;

*d)* chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 14, comma 1;

*e)* chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, primo periodo;

*f)* chiunque prepara il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7;

*g)* i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art. 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformità dalle modalità previste ai sensi del medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'art. 25, commi 1 e 2, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui all'art. 26 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:

*a)* i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;

*b)* i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma;

*c)* gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;

*d)* i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 è ridotta alla metà nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».

«Art. 36 *(Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti)*. — 1. Chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo art. 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

3. Chiunque detiene nei locali di cui all'art. 18, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

*a)* chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 5;

*b)* chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'art. 17, comma 2;

*c)* chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 22;

*d)* chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

*e)* chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 23.

5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:

*a)* chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'art. 18, commi 3 e 4, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

*b)* chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

*c)* chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:

*a)* chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 19, comma 3;

*b)* chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2.

8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'art. 21 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste ai sensi dei medesimi commi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro.

10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo art. 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.».

«Art. 38 *(Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999)*. — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione «novello», è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.».

«Art. 39 *(Altre sanzioni)*. — 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

*a)* chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 5;

*b)* chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'art. 7;

*c)* chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni spontanee prevista dall'art. 9, comma 3;

*d)* chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo;

*e)* chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2;

*f)* chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'art. 14, comma 3, secondo periodo;

*g)* chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'art. 14, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma;

*h)* chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 14, comma 6, relativa alle operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino;

*i)* chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 15, comma 3, primo periodo;

*l)* chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

«Art. 1 *(Uso commerciale)*. — 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

*a)* per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:

1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;».

«Art. 3 *(Piano di controllo)*. — 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica

dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.».

**06G0209**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 2006.

**Modifiche al decreto ministeriale 20 giugno 2003, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale, presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 21 della legge 16 ottobre 1991, n. 321;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali dei ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che riordina e potenzia i meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1 e 4 dello stesso decreto legislativo;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia adottato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle sopravvenute esigenze tecnologiche ed alle innovazioni introdotte dal citato codice dell'amministrazione digitale, ad una migliore definizione dei compiti demandati al Servizio quinto dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili, nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali il 6 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto ministeriale 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, all'art. 2, comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

*e)* Servizio quinto - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici e statistiche:

1) gestione e sviluppo del registro generale dei testamenti;

2) gestione e sviluppo dell'archivio centrale informatico;

3) programmazione, realizzazione, gestione e coordinamento dei sistemi informativi per i servizi amministrativi e contabili, al fine di migliorare la qualità dei servizi e ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

4) addestramento e riqualificazione informatica delle risorse umane;

5) coordinamento organizzativo delle informazioni statistiche e rapporti con organismi statistici esterni; statistica notarile;

6) acquisizione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali;

7) pianificazione e coordinamento dei collegamenti telematici e dei sistemi di posta elettronica, di protocollo informatico e firma digitale;

8) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 marzo 2006

*Il Ministro:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006*
*Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 5, foglio n. 63*

**06A04923**

---

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, al sig. Fernandez Medina Gerardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Tècnico Agrìcola» conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Ingenieros Tècnicos Agrìcolas de Castilla - Duero» di Valladolid (Spagna) cui il richiedente è iscritto dal 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del «Tìtulo Universitario Oficial de Ingeniero Tècnico Agrìcola» conseguito presso la «Universidad de Valladolid» in data 9 ottobre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali nella nota in atti datata 3 febbraio 2006;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» - sezione B e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

*a)* estimo;

*b)* matematica finanziaria.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa le materie di cui all'art. 3.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione B.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali circa le materie di cui all'art. 3.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e forestale, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

**06A04705**

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Menendez Marìa Minerva Marta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gonzalez Menendez Marìa Minerva Marta, nata a Mieres (Spagna) il 26 maggio 1958, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educaciòn - Secciòn Psicologìa» conseguito presso la «Universidad de Santiago» in data 13 luglio 1982;

Rilevato che la richiedente è stata iscritta al «Colegio Oficial de Psicòlogos - Delegacion Norte» dal 15 settembre 1981 al 13 novembre 1986 e dal 17 novembre 1998 al «Colegio Oficial de Psicòlogos del Principato de Asturias» in qualità di membro associato della «Sezione di psicologia clinica e della salute»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gonzalez Menendez Marìa Minerva Marta, nata a Mieres (Spagna) il 26 maggio 1958, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A04706**

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Longhi Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Longhi Elena, nata a Lecco (Italia) il 7 maggio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psychologist» conseguito in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Longhi ha conseguito il titolo accademico di dottore in filosofia presso l'Università degli studi di Milano in data 16 novembre 1992 e il diploma post-laurea «Degree of Doctor of Philosophy» presso «The University of Edinburgh» nel 2003;

Preso atto che la richiedente è iscritta alla «The British Psychological Society» in qualità di «Graduate member»;

Preso atto che l'istante è in possesso di una formazione regolamentata così come prevista dall'art. 3, lettera *b)* della direttiva 89/48 CE, come risulta da dichiarazione del «Department for Education and Skills» inglese datata 19 maggio 2004;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente presso l'«Institute of Child Health» di Londra dal febbraio 1999 al 2004, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante di categoria, è stata rigettata l'istanza di riconoscimento volta all'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale in quanto il percorso formativo (accademico-professionale) e l'esperienza professionale documentata non corrisponde al percorso formativo richiesto per l'iscrizione alla sezione A e le lacune emerse non possono essere colmate con l'applicazione di misure compensative mentre, con il conforme parere del rappresentante di categoria, è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla «sezione B - settore sostegno alla persona» dell'albo degli «psicologi»;

Vista l'istanza datata 29 marzo 2006 in cui la sig.ra Longhi, conformemente al parere della Conferenza dei servizi, ha richiesto l'iscrizione alla «sezione B - settore sostegno alla persona»;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione B settore sostegno alla persona» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Longhi Elena, nata a Lecco (Italia) il 7 maggio 1965, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione B settore sostegno alla persona, e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A04707**

---

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pixner Birgit, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pixner Birgit, nata a Merano (Italia) il 20 febbraio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinische Psychologin» e «Gesundheitspsychologin» conseguiti in Austria, come attestato dal Ministero federale della sanità e delle donne austriaco, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» in data del 24 maggio 2004, titolo dichiarato equipollente alla laurea italiana in «psicologia -

indirizzo: psicologia clinica e di comunità» con decreto di riconoscimento datato 18 febbraio 2005 della «Libera Università di Bolzano»;

Considerato che la sig.ra Pixner risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero dal 22 settembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo - sezione A», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pixner Birgit, nata a Merano (Italia) il 20 febbraio 1980, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A04708**

---

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, al sig. Rosato Domingo (Verratti), di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rosato Domingo (Verratti), nato il 14 ottobre 1964 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» rilasciato dalla «Universidad Metropolitana» di Caracas (Venezuela) in data 22 ottobre 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 26 febbraio 1988;

Considerato inoltre che il sig. Rosato ha documentato lo svolgimento di attività professionale in Venezuela dall'agosto 1988 al settembre 2005 presso la «Inversiones Veroca Proyectos & Construcciones» di Caracas;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rosato Domingo (Verratti), nato il 14 ottobre 1964 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A04850**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2006.

**Revoca della concessione n. 045/02 del 9 gennaio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Sey International S.r.l.», in fallimento, in Torino.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 45/02 stipulata in data 9 gennaio 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Sey International S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, via Ancona n. 3;

Considerato che il tribunale di Torino, con sentenza n. 1797 del 1° luglio 2004, ha dichiarato il fallimento della «Sey International S.r.l.»;

Considerato che l'Amministrazione con provvedimento n. 2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005 ha comunicato alla «Sey International S.r.l.», in fallimento, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 45/02 e di escussione della fidejussione prestata a garanzia degli adempimenti convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del paragrafo 13, lettera *b)* del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del Bingo e l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;

Considerato che l'Amministrazione ha inoltrato domanda al tribunale civile di Torino ex art. 93 L.F. per l'ammissione al passivo fallimentare dell'importo totale di € 550.015,15, di cui € 516.457,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessazione dell'attività ed € 33.558,00 per il mancato pagamento del prelievo erariale per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo prelevate presso l'ufficio regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta dal 23 ottobre 2003 al 2 dicembre 2003;

Considerata la decisione del giudice delegato di ammissione allo stato passivo in via chirografaria dell'intero credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della «Sey International S.r.l.»;

Considerato che è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 45/02 avviato con la citata nota n. 2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *h)* e dell'art. 15 della citata convenzione è previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuità del servizio comporta un danno erariale e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 9 gennaio 2008 e che la «Sey International S.r.l.» ha cessato l'attività in data 3 giugno 2004;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di giugno 2004 all'8 gennaio 2008 cioè per un periodo di circa quarantatre mesi;

Considerato che nella sala Bingo di Torino, via Ancona n. 3, dalla data di inizio dell'attività (gennaio 2002) alla data di cessazione dell'attività (giugno 2004), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, per un valore complessivo di € 6.997.881,35, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 1.665.495,76 e media mensile di € 57.430,89 e, quindi, ad un danno erariale di € 2.469.528,20 (€ 57.430,89 × 43 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della «Sey International S.r.l.», in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 45/02 del 9 gennaio 2002 relativa alla sala-Bingo in Torino, via Ancona n. 3.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 120163 del 31 dicembre 2001, emesso dalla «Fideurass S.p.a.» di € 516.457,00, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Sey International S.r.l.».

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

**06A04957**

---

DECRETO 16 maggio 2006.

**Revoca della concessione n. 270/02 del 14 ottobre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società «Enterprice Service S.r.l.», in Palermo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 270/02 stipulata in data 14 ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Enterprice Service S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59;

Visto il provvedimento del 25 gennaio 2005, con il quale la questura di Palermo ha disposto la revoca della licenza di P.S. per la gestione del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59;

Visto il provvedimento del 27 gennaio 2005, prot. n. 2005/4358/COA/BNG, con il quale è stata disposta la sospensione immediata della convenzione di concessione n. 270/02, con conseguente chiusura della sala, ed è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione per la gestione del Bingo e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Viste le lettere del 31 gennaio 2005 e del 12 aprile 2005, con le quali la «Enterprice Service S.r.l.» comunica, tra l'altro, di aver impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2005 della questura di Palermo, avanti la giustizia amministrativa competente, al fine di ottenere idonea misura cautelare atto a sospenderne l'efficacia;

Vista l'ordinanza n. 456 Reg. Ord., n. 801 Reg. Ric. del 20 aprile 2005, con la quale il TAR della Sicilia ha respinto la domanda della «Enterprice Service S.r.l.» di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato emesso dalla questura di Palermo il 25 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS (licenza di P.S.), fa venir meno il presupposto essenziale per l'esercizio della concessione per la gestione del Bingo;

Considerato che i motivi indicati nel provvedimento del 25 gennaio 2005 della questura di Palermo configurano la violazione, da parte della «Enterprice Service S.r.l.», degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 3, comma 5, lettera *c)* della convenzione di concessione n. 270/02, i quali stabiliscono rispettivamente che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione» e che il concessionario è tenuto «all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future»;

Considerato che la violazione degli obblighi convenzionali ha comportato la necessaria sospensione e revoca della concessione e, di conseguenza, un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'eserci-

zio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Enterprice Service Srl a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. n. 270/2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 14 ottobre 2008 e che la Enterprice Service S.r.l. non esercita l'attività dal mese di febbraio 2005;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di febbraio 2005 al 14 ottobre 2008, e cioè per un periodo di circa 45 mesi;

Considerato che nella sala-bingo di Palermo, via dei Cantieri 55/57/59, nell'anno 2004, sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo di € 8.662.403,50, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 2.061.653,03 e media mensile di € 171.804,34 e, quindi, ad un danno erariale di € 7.731.195,12 (€ 171.804,34 × 45 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Enterprice Service S.r.l. la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 21259, di € 516.456,90 rilasciato in data 18 novembre 2004 dall'Istituto finanziario commerciale S.p.a. di Roma, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Enterprice Service S.r.l. per la gestione del Bingo nella sala di Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

**06A04958**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2006.

**Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti, a seguito della revisione generale disposta con decreto ministeriale 4 marzo 2005.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 marzo 2005, con il quale è stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 4 marzo 2005;

Decreta:

1. È approvato l'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione generale disposta con proprio decreto ministeriale 4 marzo 2005. Tale elenco è riportato negli allegati *A* (medici abilitati) e *B* (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

*Il direttore generale:* GRECO

ALLEGATO *A*

**Elenco dei Medici di Bordo Abilitati a cui è stata fatta la revisione (D.M. 04/03/2005) degli attestati.**

| Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| Dr. Arezzi Boza | Ettore | 17/10/1934 | Santiago del Cile |
| Dr. Attanasio | Antonio Enrico Maria | 10/09/1948 | Lecco (Como) |
| Dr. Bardazzi | Pier Vittorio | 12/11/1956 | Firenze |
| Dr. Basso | Fausto | 20/10/1926 | Rivarolo (Genova) |
| Dr. Borrelli | Domenico | 26/07/1933 | Cerignola (FG) |
| Dr. Borzone | Carlo | 17/04/1948 | Chiavari (GE) |
| Dr. Bruno | Aldo | 19/02/1962 | Benevento |
| Dr. Calabrese | Vincenzo | 03/08/1957 | Ragusa |
| Dr. Camerini | Carlo | 06/07/1929 | Pesaro |
| Dr. Campa | Marcello Carlo | 29/10/1933 | Lecce |
| Dr. Capelli | Dario | 15/08/1952 | Casavatore (NA) |
| Dr. Capuano | Armando | 22/06/1957 | Brindisi |
| Dr. Cardellini | Giovanni | 03/12/1925 | Lerici (La Spezia) |
| Dr. Carniato | Stefano | 18/03/1952 | Treviso |
| Dr. Carnicelli | Luciano | 18/12/1930 | Borgo a Mazzano (LU) |
| Dr. Cavalli | Silvio | 29/07/1930 | Aosta |
| Dr. Cellurare | Mario | 06/11/1930 | Rovereto (TN) |
| Dr. Chiesa | Augusto | 23/10/1924 | Genova |
| Dr. Chirico | Giuseppe | 04/05/1925 | Reggio Calabria |
| Dr. Chirico | Pietro | 02/03/1932 | Caserta |
| Dr. Cinquini | Sandro | 11/10/1948 | Siena |
| Dr. Crisci | Alfonso | 14/01/1970 | Firenze |
| Dr. D'Eletto | Alfonso | 21/07/1927 | Gaeta (Latina) |
| Dr. Dassori | Aldo Mario | 04/12/1931 | Genova Pegli |
| Dr. De Pasquale | Costantino | 25/01/1931 | Vittoria (RG) |
| Dr. Di Marino | Ennio | 02/12/1925 | Genova |
| Dr. Dini | Giancarlo | 11/10/1926 | Carrara |
| Dr. Dionigi | Giordano | 08/10/1947 | Entracque (Cuneo) |
| Dr. Donadu | Ignazio | 12/03/1922 | Sassari |
| Dr. Failla | Corrado | 01/01/1959 | Rosolini (Siracusa) |
| Dr. Filippucci | Giorgio | 12/07/1935 | Genova |
| Dr. Frosina | Francesco | 26/11/1961 | Bagnara Calabra (RC) |

| **Cognome** | **Nome** | **Data di nascita** | **Luogo di nascita** |
|---|---|---|---|
| Dr. Gallina | Mauro | 17/08/1956 | Venezia Mestre |
| Dr. Gallo | Daniele | 01/03/1960 | Napoli |
| Dr. Gentilucci | Gaetano | 16/08/1926 | Ronciglione (Viterbo) |
| Dr. Giampaglia | Giovanni | 08/02/1942 | Roma |
| Dr. Grasso | Antonino | 01/11/1940 | Briatico (fraz. Condoni) (VV) |
| Dr. Guadalupi | Giorgio | 27/09/1941 | Venezia |
| Dr. Isaja | Antonio Michelangelo | 06/11/1951 | Messina |
| Dr. Lago | Elio | 28/06/1921 | Mirano-Venezia |
| Dr. La Nave | Gianfranco | 07/06/1959 | Foggia |
| Dr. Loiacono | Angelo | 14/11/1940 | San Ferdinando (RC) |
| Dr. Lungarotti | Renato | 01/08/1930 | Torgiano (PG) |
| Dr. Luppoli | Giovanni | 25/06/1939 | Frignano Maggiore |
| Dr. Maccari | Mauro | 12/01/1959 | Roma |
| Dr.ssa Manfrin | Mara | 06/02/1956 | Venezia |
| Dr. Mereto | Giancarlo | 25/04/1932 | Genova |
| Dr. Muzzarelli Verzoni | Massimo | 04/12/1930 | Firenze |
| Dr. Nannicini | Federico | 09/01/1967 | Prato |
| Dr. Origone | Alberto | 10/05/1923 | Genova Pegli |
| Dr. Pamich | Giovanni | 14/09/1932 | Fiume |
| Dr. Pascale | Rosario | 05/08/1962 | Naro (AG) |
| Dr. Pellegrini | Valentino | 23/04/1943 | Cocconato (AT) |
| Dr. Pinter | Lajos | 10/02/1935 | Sajoivanka-Borsod Ungheria |
| Dr. Postiglione | Gianfranco | 27/05/1925 | Bergamo |
| Dr. Prisco | Stefano | 30/11/1950 | Roma |
| Dr. Rigo | Claudio | 17/03/1954 | Venezia Mestre |
| Dr. Scarponi | Francesco | 14/07/1921 | Genova |
| Dr. Torrazzo | Augusto | 27/03/1933 | Livorno |
| Dr. Tortora | Maurizio | 25/09/1933 | Napoli |
| Dr. Travostini | Alberto Maria | 04/01/1943 | Roma |
| Dr. Visconti | Giorgio | 11/06/1931 | Livorno |

ALLEGATO *B*

**Elenco dei Medici di Bordo Supplenti a cui è stata fatta la revisione (D.M. 04/03/2005) degli attestati.**

| Cognome | Nome | Data di nascita | Luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| Dr. Bahri | Daruch | 17/05/1954 | Kermanshah |
| Dr. Balestra | Francesco | 05/11/1967 | Roma |
| Dr. Bisson | Gianpaolo | 01/05/1941 | Colle Inarco |
| Dr. Carletti | Edoardo | 23/10/1943 | San Gimignano (SI) |
| Dr.ssa Chellini | Giovanna | 16/03/1959 | Pisa |
| Dr.ssa Calabrese | Eleonora | 24/11/1962 | Modica |
| Dr.ssa Dominaci | Francesca | 01/02/1964 | Bassano in Teverina (VT) |
| Dr. Crisci | Clemente | 30/04/1940 | Acquasanta Terme (AP) |
| Dr. De Filippo | Guido | 17/05/1959 | San Nicola La Strada (CE) |
| Dr. Di Fabrizio | Nicola | 02/07/1941 | Torricella Peligna |
| Dr. Di Terlizzi | Giuseppe Romano | 24/05/1928 | Bisceglie (BA) |
| Dr. Ercoli | Angelo | 22/08/1950 | Grotte di Castro (VT) |
| Dr. Formicola | Gianfranco | 27/03/1949 | Napoli |
| Dr. Guerrina | Giovanni | 11/08/1936 | Genova |
| Dr. Janni | Giovanni | 27/07/1943 | Castelnuovo Calcea (AT) |
| Dr. La Penna | Ettore | 18/02/1959 | Bari |
| Dr. Majonchi | Roberto | 21/08/1942 | Spilamberto (MO) |
| Dr. Modica | Tommaso | 11/10/1953 | Ribera (AG) |
| Dr. Nacci | Francesco | 16/08/1927 | Bitonto (BA) |
| Dr. Ottolini | Stefano | 26/07/1963 | Milano |
| Dr. Palli | Paolo | 23/12/1960 | Genova |
| Dr. Pascale | Vincenzo | 03/02/1958 | Battipaglia |
| Dr. Peluso | Anna Antonia | 17/09/1954 | Camerota (SA) |
| Dr. Pinna | Giovanni | 02/04/1961 | Sanluri (CA) |
| Dr. Poscia | Gianfranco | 10/06/1951 | Roccalbegna (GR) |
| Dr. Sonnino | Massimo | 11/07/1956 | Roma |
| Dr. Spinelli | Fabrizio | 25/05/1953 | Formigine (MO) |
| Dr. Squillante | Aniello | 18/07/1960 | Sarno (SA) |
| Dr. Stanca | Fabio | 27/11/1961 | Strudà di Vergole (LE) |
| Dr. Ternullo | Santo | 05/05/1957 | Augusta (SR) |
| Dr. Viti | Domenico | 16/07/1951 | Boscotrecase (NA) |

06A04920

DECRETO 17 maggio 2006.

**Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006, dalla ditta SOLMAG S.p.a., in Garbagnate Milanese.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 10 novembre 2005: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2005;

Vista l'istanza in data 14 marzo 2006, con cui la ditta SOLMAG S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di pentazocina da kg 500 a kg 1500, da destinare alla vendita all'estero nel corso dell'anno 2006;

Preso atto che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della suddetta sostanza;

Decreta:

La ditta Solmag S.p.a., via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2006, kg 1000 di pentazocina espressa in base anidra.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

*Il direttore:* PETRICCIONE

**06A04919**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Duarte Pérez Eva Glora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Duarte Pérez Eva Gloria, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Técnica en Estética Personal Decorativa» conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 15 dicembre 2005, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota dell'8 marzo 2006, con la quale la sig.ra Duarte Pérez Eva Gloria ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale dell'11 aprile 2006 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il titolo professionale di «Técnica en Estética Personal Decorativa» conseguito in Spagna in data 31 dicembre 2003, dalla sig.ra Duarte Pérez Eva Gloria nata a Valencia (Spagna) il 5 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

*Il direttore generale:* MARINCIONI

**06A04849**

---

DECRETO 4 maggio 2006.

**Assegnazione delle risorse per ristrutturazioni di enti di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, commi 19 e 58, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alle regioni e province autonome, in riferimento al decreto misteriale 30 maggio 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142, comma 1, lettera *d)*, che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

Visto l'allegato *A* dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 118, comma 9, dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che al comma 19 dell'art. 52 dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di euro 21 milioni per l'anno 2002, ed al comma 58 dispone il concorso al rifinanziamento per l'importo di euro 9 milioni per l'anno 2002 dei progetti già finanziati per l'anno 2001;

Vista la decisione della Commissione C(2005)429, del 2 marzo 2005, relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 52, commi 19 e 58 della legge n. 448/2001, vengono assegnate alle regioni e province autonome risorse economiche pari a 30 milioni di euro, ripartite come di seguito specificato, in riferimento alla ripartizione effettuata con decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001.

RIPARTIZIONE RISORSE

| REGIONE /P.A. | ART. 52, C. 19 | ART. 52, C. 58 |
|---|---|---|
| CAMPANIA | 991.666,78 | 425.000,05 |
| TOSCANA | 574.952,18 | 246.408,08 |
| SICILIA | 1.897.342,16 | 813.146,64 |
| LAZIO | 1.667.361,33 | 714.583,43 |
| SARDEGNA | 1.063.661,55 | 455.854,95 |
| MARCHE | 431.214,16 | 184.806,07 |
| LOMBARDIA | 2.846.013,17 | 1.219.719,93 |
| P.A. TRENTO | 546.204,57 | 234.087,67 |
| FRIULI V.G. | 804.933,01 | 344.971,29 |
| PUGLIA | 1.063.661,55 | 455.854,95 |
| V. D'AOSTA | 172.483,36 | 73.921,44 |
| UMBRIA | 689.942,59 | 295.689,68 |
| ABRUZZO | 316.223,75 | 135.524,46 |
| PIEMONTE | 2.012.332,57 | 862.428,24 |
| BASILICATA | 172.485,62 | 73.922,41 |
| VENETO | 1.667.361,33 | 714.583,43 |
| E. ROMAGNA | 1.667.361,33 | 714.583,43 |
| LIGURIA | 689.942,59 | 295.689,68 |
| MOLISE | 172.485,62 | 73.922,41 |
| CALABRIA | 1.552.370,80 | 665.301,77 |
| TOTALE | 21.000.000,00 | 9.000.000,00 |

L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 esercizio finanziario 2006.

Art. 2.

Le risorse di cui all'art. 1 possono concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione nel rispetto ed in conformità a quanto

previsto dalla decisione della Commissione n. C(2005) 429 del 2 marzo 2005 e della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 3.

Regioni e province autonome, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il 31 dicembre 2007.

Art. 4.

Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite nel rispetto della decisione della Commissione n. C(2005) 429 del 2 marzo 2005 e della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, le risorse non impegnate dalle regioni e province autonome entro la data del 31 dicembre 2007.

Roma, 4 maggio 2006

*Il direttore generale:* MARINCIONI

**06A04859**

DECRETO 4 maggio 2006.

**Ripristino dell'assegnazione delle risorse per la ristrutturazione degli enti di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, commi 19 e 58, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Lazio, ai sensi del decreto ministeriale 30 maggio 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142, comma 1, lettera *d)*, che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

Visto l'allegato *A* dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000 che, all'art. 1, comma *c*, destina euro 51.645.689,91 (£. 100 miliardi) per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 118, comma 9, dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di euro 51.645.689,91 (£. 100 miliardi) per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 173 del 30 maggio 2001 che assegna alle regioni e province autonome risorse economiche pari a euro 92.962.241,84 (£.180 miliardi);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione C(2005)429, del 2 marzo 2005, relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione della decisione di cui sopra, questa direzione ha sospeso le erogazioni delle risorse ripartite con decreto ministeriale 173 del 30 maggio 2001, per l'intero importo assegnato alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia, per quota parte alla regione Lazio;

Considerata la necessità di procedere alla erogazione delle risorse spettanti alla regioni summenzionate, tenendo conto delle indicazioni della decisione della Commissione C(2005)429, del 2 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto si ripristina l'assegnazione, alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Lazio, delle risorse alle stesse spettanti ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001, come di seguito evidenziato:

Lazio: € 5.450.161,20, quale residuo;

Friuli-Venezia Giulia: € 3.563.255,65, importo totale;

Puglia: € 4.708.588,17, importo totale.

Art. 2.

Le risorse di cui all'art. 1 possono concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione n. C(2005) 429 del 2 marzo 2005 e della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 3.

Le regioni di cui all'articolo precedente, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il 31 dicembre 2006.

Art. 4.

Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri adottati per la valutazione e l'elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite nel rispetto e conformemente alla decisione della Commissione n. C(2005) 429 del 2 marzo 2005 e della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di ridistribuire, sulla base dell'art. 1 del decreto ministeriale 173/2001, le risorse non impegnate dalle regioni di cui al presente decreto entro la data del 31 dicembre 2006.

Roma, 4 maggio 2006

*Il direttore generale:* MARINCIONI

**06A04858**

---

DECRETO 10 maggio 2006.

**Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cuneo.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la conferma di designazione del presidente della provincia di Cuneo del 9 marzo 2006 con la quale si riconfermano quali consigliera provinciale di parità effettiva e supplente rispettivamente l'avv. Anna Mantini e la sig.ra Paola Ribotta;

Vista l'integrazione all'esposto già presentato a questo Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2006 dalla sig.ra Liliana Pellegrino sull'inopportunità di designazione della consigliera di parità supplente e sull'irregolarità della seduta del 23 febbraio 2006 della commissione provinciale tripartita;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. n. 4486/P.O. del 27 marzo 2006 dalla provincia di Cuneo in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro in merito all'integrazione all'esposto della sig.ra Pellegrino;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Anna Mantini e della sig.ra Paola Ribotta, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cuneo;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della provincia di Cuneo del 28 novembre 2005 con il quale si designa l'avv. Anna Mantini e la sig.ra Paola Ribotta quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visto sia l'esposto avverso la designazione della consigliera di parità supplente della provincia di Cuneo e la legittimità della riunione della commissione tripartita sia il ricorso al TAR Piemonte avverso il verbale di riunione della commissione tripartita del 24 novembre 2005, presentato dalla sig.ra Pellegrino, consigliera di parità uscente;

Preso atto sia del nuovo verbale della commissione provinciale tripartita del 23 febbraio 2006 sia delle contro deduzioni fornite con nota prot. n. 3770/P.O. del 9 marzo 2006 dalla provincia di Cuneo in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro in merito all'esposto della sig.ra Pellegrino;

Decreta:

L'avv. Anna Mantini e la sig.ra Paola Ribotta sono nominate consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cuneo.

Roma, 10 maggio 2006

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

# Curriculum vitae

## Anna Mantini Griva

### Istruzione

*Laurea in giurisprudenza*
*Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato*

### Lingue straniere

- *Francese*
- *Inglese*

### Occupazione attuale

*Avvocato (libero professionista)*

### Esperienza professionale

*1/8/1970 - 30/6/1978: Funzionario amministrativo Istituto Nazionale contro le Malattie Sedi di Roma (1/8/70 - 15/11/71) Torino (16/11/71 - 31/7/72) Cuneo (1/8/72 - 30/6/78);*
*1/7/1978 - 3/5/1988: Funzionario Servizio Sanitario Nazionale (Responsabile amministrativo Servizio medicina di base, gestione Convenzione con i medici generici e con i medici di Guardia medica esterna USL N° 62 Prov. di Cuneo);*
*dal 1991: Libero professionista in studio legale;*
*1993/94: Docenza disciplina "Aspetti giuridici applicati alla professione" presso Scuola Infermieri professionali Azienda Osp. S. Croce e Carle di Cuneo;*
*Dicembre 1999 - Gennaio 2000: Docenza discipline "Medicina Legale" e "Legislazione italiana sull'AIDS" nel Corso di prima formazione rivolto al personale dei reparti di Malattie Infettive e dei Reparti ad essi collegati: D.E.A. presso Scuola di Formazione Azienda Osp. S. Croce e Carle di Cuneo;*
*2001/2002: Docenza **legislazione di parità** ai formatori Centri CNOS-FP Regione Piemonte;*
*2001/2002: Docenza **legislazione di parità** ai corsi di formazione professionale presso centri CNOS-FP Prov. di Cuneo e di Torino;*
*Giugno 2002: Docenza ai seminari di aggiornamento per gli operatori dei Centri per l'impiego della Provincia di Cuneo nell'ambito del progetto **"Una rete di parità** per la Provincia di Cuneo";*

*Luglio 2002: Docenza al seminario di informazione e formazione sulle **Pari Opportunità** svoltosi a Nizza Monferrato;*
*Ottobre 2002: Docenza sul tema "Il targeting delle politiche del lavoro: il caso delle **pari opportunità**" nel corso "Il ruolo della Regione nelle nuove politiche del lavoro" rivolto ai funzionari della Regione Sardegna nell'ambito del progetto "Caravelle – Sardegna"*
*Febbraio 2004: Docenza sul tema "**Le politiche di pari opportunità e le Istituzioni di parità** – La normativa nazionale ed europea" rivolto al personale dell'U.R.P. dell'A.S.L.17 (Fossano, Savigliano, Saluzzo) nell'ambito del progetto "Miglioramento della qualità dei servizi – La comunicazione istituzionale"*

**Incarichi istituzionali**

*dal 1995 Componente Commissione Regionale Pari Opportunità e Consulta delle elette Regione Piemonte;*
*dal 1996 al 2000 Presidente Commissione cittadina per le Pari Opportunità della Città di Fossano della quale è stata componente fino al 2002;*
*dal 1999 Consigliere comunale-Capogruppo, Vice Presidente Commissione Cultura ( Comune di Fossano );*
*dal 2001 - Consigliera di parità effettiva Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs.196/2000; - Componente Commissione regionale per l'impiego; Componente Comitato di sorveglianza sul Fondo Sociale Europeo; Cordinatrice della Rete delle Consigliere di Parità della Regione Piemonte;*
*dal 2004 Consigliere provinciale-Capogruppo provincia di Cuneo*

**Associazioni**

- *1998 - **Banca del Tempo "Kronos 2000"** - Fossano (Presidente e Socio Fondatore)*

- *1999 - **Circolo Culturale-Centro Studi "Il Ragno"** - Fossano (Presidente e Socio Fondatore)*

**Convegni e iniziative svolti a Fossano sul tema delle donne e delle pari opportunità:**

**"Il Ragno"**

***Marzo 2000** - Una sera al cinema (proiezione di film e dibattito) in occasione della giornata internazionale della donna;*
***Marzo 2001** - Anoressia e bulimia non sono malattie dell'appetito ma malattie dell'amore. In collaborazione con l'A.B.A. - Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la bulimia e i disordini alimentari - con il patrocinio del Comune e della Cassa di Risparmio di Fossano (Pubblicazione atti del convegno);*
***Ottobre 2002** – Donne e Lavoro nella prospettiva europea – con la partecipazione dell' Europarlamentare On.le Cristiana Muscardini, della Dott.ssa Renata Polverini Vice Segretario Nazionale dell'U.G.L., della Dott.ssa M. Ida Germontani Presidente Consulta Nazionale Pari Opportunità di AN;*
***Febbraio 2003** – Il peso della corona (La vita di nove donne di Casa Savoia) – presentazione del libro con la partecipazione dell'autrice Maria Grazia Flego Santagata.*

***In collaborazione con il Comune***

***Marzo 2005** – Spettacolo di musica e teatro "Donne di carattere"*
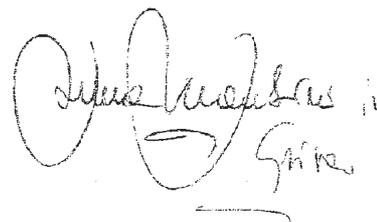
**PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO**

La promozione della figura della Consigliera di Parità attraverso l'attivazione di canali e contatti con istituzioni, enti, associazioni, operatori del settore delle pari opportunità e, più in generale del mondo del lavoro, è stata incrementata dalla partecipazione attiva a convegni, seminari, workshop sul territorio regionale e non solo.
La ricaduta positiva dell'azione si è concretizzata attraverso i numerosi progetti realizzati sull'intero territorio regionale grazie alle linee 3 e 4 della misura E.1 del Fondo Sociale Europeo.

**2001**
Fornitura di assistenza tecnica alla progettazione sui Fondi strutturali Obiettivo 3 asse E rivolta ad aziende, agenzie formative, Consigliere di Parità Provinciali, Province, Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Costituzione della Rete Regionale delle Consigliere di Parità del Piemonte regionali e provinciali.

Trattazione di casi di tutela relativi a: part-time applicazione della L 53/2000 (congedi parentali), discriminazioni, mobbing.
Successivamente all'insediamento delle Consigliere Provinciali i casi di tutela sono stati decentrati alle medesime sulla base della competenza territoriale.

**Partecipazione** a numerosi Convegni e seminari aventi ad oggetto il tema della parità. In particolare COMPA di BOLOGNA organizzato dal Ministero del Lavoro.

Studio e proposta di emendamenti relativi alla Convenzione Quadro Nazionale (emendamenti non accolti dalla Conferenza Stato Regioni).

**2002**
8 marzo - Intervento al convegno «*La rete di parità della Provincia di Torino*» - Torino.

15 **aprile** - Intervento al convegno «*Il contributo femminile nella pubblica amministrazione*» - Vercelli.

23 maggio - Intervento al convegno «*Mobbing e lavoro* **femminile** *all'interno di un'azienda sanitaria ospedaliera*» - Torino «Ospedale O.I.R.M. Sant'Anna».

20 luglio - **Intervento** al seminario di informazione e formazione - Nizza Monferrato.

11 **ottobre** - Intervento al seminario «*Le Azioni Positive: opportunità e finanziamenti con la Legge 125/91 e programma obiettivo 2002*».

**Partecipazione** al **Comitato** dei progetti obiettivo 3 Asse E del Fondo Sociale Europeo.

**2003**
Partecipazione **alle attività della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità** ed ai relativi gruppi di lavoro.

14 **gennaio** - Intervento al convegno «*Accrescere la cultura di parità nelle istituzioni, nel mercato del lavoro e nella formazione*» *nell'ambito del Progetto «Aspasia»* - Torino

Intervento - al seminario «*Strumenti integrati a favore delle imprese femminili*» - Torino

1 febbraio - Intervento alla tavola rotonda «*Gli stati generali delle donne*» - Cuneo.

20 febbraio - Promozione del convegno «*Pari opportunità e comunicazione nell'era di Internet - Kila.it: un portale per le pari opportunità in Piemonte*» - Torino.

15 marzo Intervento al convegno «*I servizi in rete per sostenere la parità*» - Verbania.

aprile - Intervento all'incontro di avvio Programma Linee 3 e 4 – Misura E1 – POR obiettivo 3 FSE – Torino.

7-8 giugno - Organizzazione e realizzazione del tavolo di lavoro-seminario formativo «*Metodologia e programmazione dell'attività della Rete Regionale delle Consigliere di Parità*» - Verbania.

9 giugno - Intervento al convegno » *Il mobbing nella Pubblica Amministrazione*» tenutosi a Torino.

11 e il 12 giugno - Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del Fondo Sociale Europeo FSE - Obiettivo 3 – Stupinigi.

15 settembre - Intervento al convegno «*Integrazione delle politiche di genere, nelle politiche attive del lavoro*» - Asti.

24 – 25 - settembre Partecipazione alla conferenza nazionale: «*Il parco progetti delle Pari Opportunità*» - Messina.

24-25 ottobre - Intervento alla Conferenza nazionale «*Azioni in favore del reinserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta*» - Torino;

9 ottobre - Intervento al meeting «*Problematiche conciliatorie e risposte istituzionali*»- Acqui Terme.

13 ottobre - Intervento al *Convegno Unitario Imprenditrici Italiane* – Torino.

12 novembre - Intervento al convegno «*Responsabilità* Sociale: *conciliazione possibile tra vita ed impresa*» - Torino.

11-12 dicembre - Intervento ai workshop nell'ambito della «*Conferenza Europea sulle Politiche del* lavoro *e l'Emersione: dalla segmentazione all'integrazione dei mercati di lavoro*» - Catania.

18-19 dicembre - Intervento al seminario «*Idee in cantiere*»proposto dalla CRPO a Torino.

2004

17 gennaio Intervento al convegno «*Donne in rete. Rete di donne*» - Cuneo.

24 gennaio Intervento al convegno internazionale «*Prostituzione e tratta*» - Alba.

5 marzo intervento alla giornata seminariale «Cultura di Parità" nell'ambito di «*Paritas: il Forum Internazionale sulla Parità*» - Torino.

11 - 13 marzo partecipazione con stand dedicato alla Consigliera Regionale di Parità a «*Expoelette*» il primo Salone Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità – Torino.

26 marzo Intervento al Convegno «*La* Responsabilità *Sociale delle Imprese e le Donne: una Convenienza Reciproca*» - Casale Monferrato.

29 marzo Intervento al workshop di progettazione nell'ambito del progetto «*Grugliasco: la città Universitaria della Conciliazione*» - Grugliasco.

13 maggio Intervento al convegno conclusivo del progetto «*CON.TEmpo*« - Cuneo.

14 maggio Intervento al convegno «*Parole di Responsabilità sociale – Parole di conciliazione*» - Torino.

2 e 3 luglio Partecipazione all'incontro «*Tessere reti di parità*» incontro di Rete delle Consigliere di Parità del Piemonte – Courmayeur.

7 settembre Intervento al convegno conclusivo del progetto «*L'applicazione delle pari opportunità e gli strumenti necessari per la loro diffusione*» - Vercelli.

Intervento al Convegno "Qualità del lavoro. Qualità della vita" tenutosi a Torino.

8 settembre Intervento al convegno «*Con...ciliando - Modelli organizzativi innovativi nell'applicazione delle Pari Opportunità nei luoghi di lavoro*» - Cuneo.

Novembre Intervento al Convegno "Lo spazio della conciliazione: politiche pubbliche e strategie private" - Moncalieri (To).

Intervento al Convegno "I tempi delle città" - Biella.

Formazione

2001 – 2002 Docenza su legislazione di parità rivolta ai formatori Centri CNOS-FP nella Regione Piemonte e nell'ambito dei corsi di formazione professionale CNOS-FP della Provincia di Cuneo e di Torino;

21 giugno 2002 Intervento formativo sulle Pari Opportunità al corso per extracomunitari/e organizzato dalla UIL di Torino;

24 giugno 2002 Intervento formativo al seminario di formazione per operatori dei centri per l'impiego di Cuneo e Fossano tenutosi a Cuneo.

Ottobre 2002 Docenza sul tema «*Il targeting delle politiche del lavoro: il caso delle Pari Opportunità*» nell'ambito del corso «*Il ruolo della Regione nelle nuove politiche del lavoro*» rivolto ai funzionari della Regione Sardegna, nell'ambito del progetto «*Caravelle-Sardegna*»;

Febbraio 2003 Intervento formativo presso la Regione Piemonte sul tema «*Pari Opportunità: le tappe e gli strumenti di un percorso per i diritti delle donne e la cultura di genere*» - Torino.

Febbraio 2004 Docenza sul tema «*Le politiche di pari opportunità e le Istituzioni di parità – La normativa nazionale ed europea*» rivolto al personale dell'U.R.P. dell'A.S.L. 17 (Fossano, Savigliano, Saluzzo) nell'ambito del progetto «Miglioramento della qualità dei servizi – La comunicazione istituzionale».

**CURRICULUM VITAE**

**RIBOTTA PAOLA**



## Titolo di studio

Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1978/79.

## Percorsi professionalizzanti

- Progetto NOW "**Sportelli donna e lavoro**": corso promosso dal Ministero del Lavoro – Direzioni Regionali del Lavoro del Piemonte e della Valle d'Aosta. A.F. 1997 – Enaip Torino. Durata 330 ore. Stage internazionale presso *CIF du Rhone,* Lione (F).
- Attestato di qualifica professionale di "**Progettista di politiche locali del lavoro**" rilasciato dalla Regione Piemonte – Dicembre 2002. Durata 1000 ore.
- Seminario di aggiornamento sui temi di counselling, tutoring, motivazione tenuto presso la Direzione Regionale del Lavoro di Torino dal dott. Bettini – Direttore Fondazione Centro di Orientamento di Alessandria – Torino, 1998
- "Il bilancio delle competenze" – Programma di formazione CEP – Ministero del Lavoro - Torino, gennaio – febbraio 1999
- Progetto "Caravelle", attività di e-learnig "L'obbligo formativo fra sistema educativo e servizi per l'Impiego" – Roma, 2003
- Scambio internazionale presso *Instituto do Emprego e Formaçao Profissional* di Lisbona (PT) in materia di competenze di sistema per le attività di orientamento. Giugno 2005.

## Esperienze di lavoro

- dal 2000: dipendente di ruolo presso il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Cuneo. Tra le mansioni prevalenti:
    - Referente Misura E1 POR FSE Ob. 3 2000/2006 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro": partecipazione a tavoli regionali di programmazione delle attività, sedute della rete regionale delle Consigliere di Parità, coordinamento di progetti approvati e finanziati, partecipazione a Comitati di pilotaggio e convegni, co-progettazione per la presentazione di proposte di finanziamento a valere su bandi regionali e/o comunitari, promozione delle iniziative presso i vari organismi del territorio;
    - Coordinamento del Piano provinciale per l'orientamento dei giovani in diritto/dovere di istruzione e formazione: partecipazione alle attività di programmazione regionale, redazione del piano provinciale delle attività e dei relativi documenti di gara, partecipazione a commissioni per la valutazione delle proposte, animazione della rete per l'orientamento con le scuole e le

agenzie formative, partecipazione al gruppo interistituzionale di coordinamento, organizzazione convegni;
- Segreteria della Commissione Provinciale Tripartita: predisposizione dei materiali, relazione su argomenti di orientamento o politiche del lavoro, redazione verbali;
- Referente provinciale del sito per l'orientamento: partecipazione alla progettazione, redazione di web log, rapporti con i fornitori, promozione del sito nell'ambito di convegni, momenti formativi per insegnanti ed incontri dedicati;
- Supporto operativo all'Ufficio della Consigliera di Parità provinciale.

- dal 1979 al 2000: addetta a tutte le mansioni all'interno dell'ex ufficio di collocamento, in seguito denominato S.C.I.C.A. (Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura), oggi Centro per l'Impiego;
- dal 1988 al 2000: incarico di responsabile del servizio "Rapporti informativi e decentrati" presso S.C.I.C.A. di Cuneo;
- dal 1998 al 2000: referente per le Pari Opportunità presso S.C.I.C.A. di Cuneo;
- dal 1994 al 2000: attività di orientamento previste da progetti mirati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" acconsento al trattamento dei dati personali.

Cuneo, 6/7/2005

Firma
Paola Ribotta
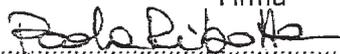
**06A04877**

DECRETO 10 maggio 2006.

**Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Padova**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Padova n. 100 del 13 marzo 2006 con la quale si designa la sig.ra Ivana Veronese e la dott.ssa Marina Scalori rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Ivana Veronese e della dott.ssa Marina Scalori, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Padova;

Decreta:

La sig.ra Ivana Veronese e la dott.ssa Marina Scalori sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

*Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

VERONESE IVANA

## CURRICULUM VITAE

TITOLO DI STUDIO

Diploma di scuola media superiore di Educatore di comunità.
Attestato di addetta agli uffici amministrativi di Aziende Commerciali Corso Regionale 83/85.
Corso di computer anni 86/87 presso Euroscuola di Padova con votazione 90/100.
Patentino di "Ufficiale alla riscossione" conseguito presso la Procura della Repubblica Tribunale di Padova anno 1996.

ESPERIENZE DI LAVORO/ INCARICHI

Dall'1.11.1988 al 10.5.1989 impiegata presso lo Studio Legale Morachiello Roberto di Padova
Dall'11.5.1989 al 10.6.1996 in aspettativa sindacale presso la UILTuCS di Padova per i settori commercio e servizi.
Dal 1990 è firmataria della contrattazione integrativa territoriale del Bacino Termale Euganeo e degli accordi provinciali con Confesercenti ed Ascom. Partecipa inoltre alla delegazione trattante per i rinnovi del contratto nazionale del turismo, del commercio e delle case di riposo private (Uneba).
Nel dicembre 1993 viene eletta Segretaria Provinciale UILTuCS di Padova e componente della Segreteria Regionale UILTuCS Veneto incarico che ricopre tutt'ora.
Dal dicembre 1993 al gennaio 1997 componente della Segreteria Provinciale UIL di Padova con l'incarico delle politiche femminili, crea il gruppo donne, entra a far parte del Coordinamento Regionale delle Donne UIL del Veneto, partecipando ed intervenendo a convegni a carattere Regionale.
Dal 1993 viene inserita nel Coordinamento Donne Nazionale UILTuCS che oltre all'attività normale, predispone alla scadenza dei contratti nazionali, bozze di lavoro inerenti le tematiche femminili da inserire nelle nuove piattaforme di rivendicazione.
Il 15.11.1995 sottoscrive con il Comune di Abano Terme a nome della UIL, una convenzione relativa al servizio "Telefono pronto donna" attivo nel territorio.
Dall'11.6.1996 dipendente del sindacato UILTuCS di Padova.
Il 30.11.1998 viene eletta nuovamente nella Segreteria Provinciale della UIL di Padova con, tra gli altri, l'incarico delle politiche femminili.
Dal 2000 al 2004 è coordinatrice per l'ENFAP Regionale Veneto delle attività relative ai corsi di formazione per apprendisti per la provincia di Padova. Per lo stesso ente è stata coordinatrice regionale di un P.O.M. e del corso "Mediaterm" del F.S.E. collaborando alla predisposizione del progetto in termini di contenuto ed idee formative.

Il 20.2.2002 con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5.3.2002, viene nominata Consigliera Provinciale di Parità per la Provincia di Padova. In tale veste, partecipa alla

Commissione Provinciale del lavoro di Padova ed interviene alle riunioni della rete nazionale, a convegni ed iniziative pubbliche. Nello svolgere le mansioni previste per tale incarico, effettua tra l'altro una mappatura dei Comuni padovani che hanno adottato piani di azioni positive così come previsto per legge e ne esamina i contenuti.
Nel 2004 e nel 2005 in tale veste organizza incontri di presentazione della Legge 30 (Legge Biagi) e delle ricadute nel mercato del lavoro femminile, in collaborazione con consulenti del lavoro specializzati.
Il 25.10.2004 con delibera del Consiglio Provinciale della provincia di Padova, viene integrata nella neo eletta Commissione Provinciale di Pari Opportunità.
A dicembre 2004 come Consigliera di Parità ed in collaborazione con l'Assessorato al Lavoro della Provincia di Padova, organizza un corso di formazione per donne disoccupate/inoccupate dal titolo "addette al reparto macelleria" in collaborazione con Ascom e alcune Aziende della grande distribuzione che ospiteranno gli stage.
Nel febbraio 2005, viene incaricata dalla Segreteria Nazionale della UILTuCS di informare e formare con seminari e/o corsi appositi, i quadri dirigenti, le delegate ed i delegati del territorio nazionale, sul tema "legge sulla fecondazione assistita – quesiti referendari".

FORMAZIONE ACQUISITA

Nel 1991 partecipa a corsi di aggiornamento sulla legge 125/94.
Nel 1993 partecipa ad un corso transnazionale con Spagna e Francia per la conoscenza della legislazione, della contrattazione, della formazione e dei tipi di turismo comparati.
Partecipa nel 2003/2004 ad un corso organizzato dalla Commissione Regionale di Pari Opportunità della Regione Veneto.
Partecipa al Corso/Progetto Flexo – PON Ob. 3, IT 053, PO 007, organizzato dal Consorzio Formaconf di Pesaro e Urbino, TK Consultino, Performa Confcommercio, l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal titolo "Facilitatore di processi di riorganizzaione".
Partecipa al percorso per dirigenti delle parti sociali "formazione-intervento a supporto delle parti sociali impegnate nella promozione della formazione continua" tenuto all'Università Ca' Foscari a Venezia dal 26 febbraio al 7 dicembre 2004 e organizzato dall'università, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Isfol.
Partecipa al percorso di formazione/aggiornamento per le Consigliere di Parità, organizzato a Bologna dall'Ufficio della Consigliera Nazionale in collaborazione con l'Isfol.
Partecipa il 9 febbraio 2005 a Padova ad un corso di aggiornamento organizzato da FONTE fondo di previdenza integrativa del turismo, commercio e terziario.
Partecipa dal 16 maggio al 13 giugno al "percorso di rete territoriale veneta" organizzato dalla Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in collaborazione con l'Isfol.
Partecipa nel mese di maggio 2005 al corso "tecniche di memoria e di lettura veloce" presso la High Consulting di Padova.

DOCENZE SVOLTE

Dal 1996 ad oggi, svolge docenze su materie legislative, mercato del lavoro, disposizioni in materia di maternità, pari opportunità e sicurezza sul lavoro sia in corsi finanziati dal fondo sociale

europeo, che per corsi a lavoratori in contratto di formazione e lavoro, apprendistato e di qualifica per acconciatori ed estetisti per U.P.A., C.N.A. ed Ascom
Per l'Università di Padova all'interno di due corsi F.S.E., ha svolto docenze sulle "discriminazioni di genere" nell'anno 2004, per un totale di 16 ore
Per l'Arpav Regionale Veneto in due sessioni a Venezia il 14 dicembre 2004 ed a Padova il 2 gennaio 2005, ha svolto due docenze su "piani triennali di azioni positive", per un totale di 4 ore
Per dall'Associazione Albergatori Termali di Abano e Montegrotto ha svolto una docenza nel corso F.S.E. organizzato per disoccupate/i extracomunitari su materie inerenti le pari opportunità (la storia delle donne, le leggi più significative, le discriminazioni di genere, i congedi parentali) nell'anno 2004/2005 per un totale di 8 ore tenute ad Abano Terme. Ha inoltre partecipato alla Commissione di esame a chiusura corso il 23 e 24 febbraio 2005.
Per l'Associazione Albergatori Termali di Abano e Montegrotto ha svolto una docenza all'interno di un corso F.S.E. organizzato per disoccupati, su materie inerenti le pari opportunità per un totale di 8 ore tenute ad Abano Terme. Ha inoltre partecipato alla Commissione di esame a chiusura corso il 2 e 3 marzo 2005.
Ha svolto una docenza sulle pari opportunità (storia della donna, discriminazioni di genere Legge 53/2000) al Corso di formazione "Addette al reparto macelleria" organizzato dalla Provincia di Padova in collaborazione con Ascom.
Svolge docenza per l'U.P.A. di Padova ad un corso F.S.E. ob. 3 mis. D3 "esperto commerciale per il distretto del mobile artigianale nella bassa padovana" composto esclusivamente da argentini per un totale di n. 8 ore sulle pari opportunità.
Per l'Associazione Albergatori Termali, ha svolto una docenza di n. 8 ore nel modulo pari opportunità del corso FSE 004/2005 "governante ai piani".
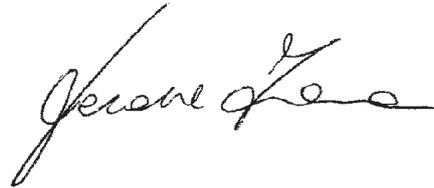
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
Montegrotto Terme, 23 febbraio 2006

Marina Scalori

## CURRICULUM

**Attualmente:**

* Componente del Comitato direttivo regionale FLC-CGIL.
* Nominata nel Comitato per le Pari Opportunità costituitosi presso la Sovrintendenza scolastica regionale del Veneto.
* Membro della Consulta per la Cittadinanza Femminile e la Qualità della Vita Urbana del Comune di Venezia.
* Membro della Società Italiana delle Storiche (SIS) del Veneto.
* Membro della Segreteria Associazione Donne per la città di Venezia.
* Vicepresidente della Consulta della Scuola del Comune di Venezia: Responsabile della Commissione Dimensionamento scolastico.
* Componente del Coordinamento Donne della Camera del Lavoro di Venezia.
* Nominata dal Consiglio Regionale del Veneto, nel 2002, Consigliera di Parità supplente per la provincia di Padova.

**In passato:**

* Consigliera Consiglio Scolastico Provinciale di Venezia, membro della Giunta Esecutiva.
* Consigliera del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (dal 1984 al 1989).

In tali ruoli, la sottoscritta si é impegnata nelle politiche educative e femminili, in particolare organizzando Corsi e Convegni di formazione per docenti.

Venezia, 24 febbraio 2006

Marina Scalori
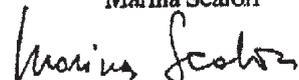
Marina Scalori

Marina Scalori
Dorsoduro, 2545 – 30123 VENEZIA
Telefono 041.52.85.970

06A04875

DECRETO 10 maggio 2006.

**Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Frosinone.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del presidente della provincia di Frosinone n. 6 del 23 marzo 2006 con il quale si designa la dott.ssa Rita Cianfrano e la dott.ssa Silvia Cardarelli rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Rita Cianfrano e della dott.ssa Silvia Cardarelli allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale di concertazione per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Frosinone;

Decreta:

La dott.ssa Rita Cianfrano e la dott.ssa Silvia Cardarelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Rita Cianfrano,

STUDI:

Laurea in Giurisprudenza, Università "La Sapienza" di Roma il 03/12/1993;

MASTER in DONNA CULTURA E SOCIETA' dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Istituto di Studi Superiori sulla Donna 2004-2005;

TITOLI:

Abilitazione all'esercizio della professione forense del 03/10/1997;

Consigliera di parità effettiva per la Provincia di Frosinone giusto Decreto Ministeriale di nomina del 23/04/01, ex art. 2 D.L.vo 23/05/2000 n.196;

LINGUE STRANIERE:

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

ESPERIENZE DI LAVORO:

Svolge attività professionale legale relativamente ai settori: contrattuale, societario, fallimentare, amministrativo, della famiglia e del lavoro specializzandosi in discriminazioni, molestie nei luoghi di lavoro, mobbing;

ha acquisito una buona conoscenza del pacchetto Office con tutte le relative applicazioni;

dal 2001 coordina l'attività dello "Sportello Donna" istituito dalla Provincia di Frosinone presso il Centro per l'impiego di Frosinone e successivamente presso tutti i centri della Provincia. Tali sportelli si occupano delle problematiche correlate al mondo del lavoro femminile, in particolare del settore relativo all'autoimpiego e al lavoro autonomo;

dal 2002 svolge l'attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Frosinone;

2004-2005 partecipa al gruppo di lavoro per la gestione del progetto denominato "Progettazione, costituzione e gestione di una task- force a sostegno dei Servizi pubblici per l'impiego che definisca le strategie di domanda e offerta di lavoro al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne come qualificate D.Lgs. 181/2000 (art.1 lett. E) realizzato da un ATI Spa capofila e da IL SOLE 24 ORE. Tale progetto ha l'obiettivo di supportare quattro Centri per l'impiego del Lazio (Frosinone, Roma, Tivoli e Viterbo) e quattro della Provincia di Milano nella programmazione e realizzazione di modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro che favoriscano il reinserimento ed anche l'inserimento lavorativo delle donne in una logica di pari opportunità. Sono previste due fasi di attività: lo sviluppo di metodologie e strumenti e la sperimentazione di quanto progettato ed elaborato;

2004 ha promosso e realizzato un Corso di formazione in cultura ed Amministrazione Politica in logica di pari opportunità di concerto con l'Università di Cassino, la Provincia di Frosinone, e il Comune di Sant'Elia Fiumerapido. In tale corso ha svolto un'analisi relativa a tutta la normativa vigente in Italia in tema di pari opportunità e all'attività svolta Sportelli donna della Provincia di Frosinone;

2003 ha partecipato al Progetto "LA RISORSA FEMMINILE PER ACCOMPAGNARE LA CREAZIONE DI IMPRESA E LO SVILUPPO LOCALE"

organizzato da Sviluppo Italia Spa, svolgendo un'analisi del contesto imprenditoriale femminile relativo alla provincia di Frosinone;

dal 2003 al 2004 ha partecipato al percorso di formazione e sperimentazione previsto dal Progetto "Sostegno all'implementazione e sviluppo di servizi di consulenza e assistenza all'auoimprenditorialità per l'istituzione di Sportelli Donna nei CPI della Provincia di Frosinone. In tale progetto ha partecipato all'intervento formativo e consulenziale per il rafforzamento delle competenze previste nei CPI e al gruppo di lavoro per la creazione di una rete di Sportelli Donna (c.d. di primo livello) in grado di svolgere Servizi di orientamento e consulenza per la creazione di nuova impresa e di una rete territoriale (c.d. di secondo livello) tra gli attori dello sviluppo socio-economico locale;

2002 ha partecipato al corso di aggiornamento sul tema "IL DIRITTO DI FAMIGLIA. LE TEORIE, LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA" promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;

2002 ha partecipato al corso di aggiornamento sul tema "IL PROCESSO AMMINISTRATIVO" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;

1999/2001 Nell'ambito del Progetto "L'ambiguità dell'accoglienza", promosso da Ora D'aria, Formelocali Srl e Ospedale San Galligano, volto al recupero e all'inserimento nel mondo del lavoro di donne che hanno subito violenza sessuale, ha svolto un'analisi della normativa sul settore e svolto un lavoro di Benchmarking sulle esperienze più

significative svolte in Italia in merito e una ricerca sulle possibilità di concreto inserimento delle stesse;

2000 ha partecipato al gruppo di lavoro per la gestione del progetto sui tempi delle città e le donne, finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità nell'ambito dell'Obiettivo 4 (buone prassi) e realizzato dal Comune di Roma, Formelocali Srl e Ora d'Aria.

Nel Progetto Pass 3 avviso 1/99 POM 940022/1/1 intitolato "Equality manager", gestito dall'ATI Consiel, Formelocali Srl e Performa Confcommercio, ha svolto alcune giornate di affiancamento consulenziale per la realizzazione di una rete nazionale locale e nazionale tra le pubbliche amministrazioni sui temi per le Pari Opportunità;

Ha collaborato con il CRS e con la Commissione regionale per la Pari Opportunità della Regione Basilicata all'attivazione di un Osservatorio sperimentale sulle professionalità femminili pubbliche, svolgendo ricerche nel campo dell'imprenditoria femminile e nella promozione delle politiche di empowerment;

Ha collaborato, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale del Lazio, al progetto "Comunicazione e Public Speaking", rivolto alla dirigenza femminile degli Enti Locali.

1999/2000 ha svolto attività di ricerca sulle normative regionali relative ai servizi sociali al femminile nella Regione Lazio e in particolare nella Provincia di Frosinone nell'ambito del Progetto Quadro "L'attività di job creation al femminile: operare in garanzia di qualità nell'erogazione di servizi "dedicati" per la terza età" P.O.M. 940029/1/3 - Asse 4- programma di interventi per la formazione professionale e

l'occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord. Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro;

1999 Università di Roma Tre: nell'ambito della ricerca, coordinata dal Prof. Francesco Susi, su Intercolturalità e Pari Opportunità, ha partecipato al gruppo di ricerca nella Provincia di Frosinone;

Facoltà di Scienza della Formazione, Università degli studi di Urbino: ha collaborato alla stesura della ricerca su "Formazione e Pari Opportunità nella Comunità Montana del Montefeltro";

1999 C.R.S.: ha partecipato alla ricerca per la revisione negli Statuti regionali delle norme a favore del principio di Pari Opportunità, diretta e coordinata dal prof. Pietro Ciarlo Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari;

2000 ha svolto attività di cooordinatore nel Progetto Quadro "L'attività di job creation al femminile: operare in garanzia di qualità nell'erogazione di servizi "dedicati" per la terza età" P.O.M. 940029/1/3 - Asse 4- programma di interventi per la formazione professionale e l'occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord. Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro, per la durata di 800 ore;

Settembre 2000 ha partecipato ad un incontro di lavoro internazionale su GENDER AUDITING dei bilanci pubblici organizzato dal Dipartimento Per Le Pari Opportunità e dalla Commissione Nazionale Per La Parità e Le Pari Opportunità Fra Uomo e Donna, sotto l'alto patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'introduzione della pratica del gender auditing in Italia e la costruzione di una rete di gruppi a livello europeo per l'analisi dei bilanci pubblici in una prospettiva di genere;

Frosinone, 09/06/05

Avv. Rita Cianfrano
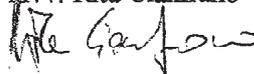
# *CURRICULUM VITAE*

**DATI PERSONALI**

Cognome e Nome **Cardarelli Silvia**

**FORMAZIONE**

Laurea (1993) — **Giurisprudenza**, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Diploma (1989) — **Maturità classica**, Liceo classico "V.Simoncelli" di Sora.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

2005/2004 — Carica di vice-Sindaco Comune di San Donato Val di Comino (FR) con delega al turismo, attività produttive e affari legali.

2005/2004 — Responsabile zona Sora – Val Comino dell'Osservatorio per il diritto di famiglia (Cassino – c.so della Repubblica, 154)

2005/2003 — Responsabile pari opportunità nell'ambito della Filef Lazio

2005/1996 — Svolgimento dell'attività professionale forense

2001/1996 — Collaborazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino, cattedra di diritto degli Enti Locali

1995/1993 — Pratica legale ai fini dell'esame di avvocato

**SEMINARI – CONVEGNI**

| | |
|---|---|
| 2005 | "Uguaglianza e disparità nei rapporti tra coniugi a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia", Comune di Taormina. Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia. |
| 2004 | "Obiettivo integrazione". Comune di Atina. Aipes. |
| 2004 | "Diversamente abili. Ugualmente abili", Comune di Atina. Aipes. |
| 2004 | "Lotta e strategie per vincere il disagio giovanile". Comune di Atina. Aipes. |
| 2003 | "La funzione amministrativa", Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. di Latina, Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina |
| 2000 | "Il nuovo processo amministrativo", Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cassino |
| 2000 | "Il nuovo processo amministrativo. Legge 205/2000", Palazzo di Giustizia, Roma |
| 1999 | "Il marketing territoriale", Università degli studi di Napoli, "Federico II" |
| 1999 | "Il Segretario comunale", Auditorium della Tecnica, Roma |
| 1998/2000 | Forum della P.a., Roma |

**LINGUE STRANIERE**

Inglese **Buon livello**

**CONOSCENZE INFORMATICHE**

Sistemi operativi **Windows, Internet.**
Programmi applicativi **Word, Works.**

**06A04876**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2006.

**Modificazione del decreto 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione «di Medicina d'Emergenza-Urgenza».**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;

Ritenuta la necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze dell'8 giugno 2005 e 26 ottobre 2005;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espressi in data 16 febbraio 2005 e 28 aprile 2005 e la nota del Ministero della salute prot. 3497 del 31 gennaio 2006;

Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con una nuova tipologia di scuola per le esigenze del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Il decreto 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 5 novembre 2005 è integrato nel senso che all'area medica, classe medicina clinica generale, è aggiunta la seguente tipologia: «Medicina d'emergenza-urgenza», il cui ordinamento didattico è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

*Il Ministro:* MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006*
*Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 363*

ALLEGATO



## *SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA*

**(SCUOLE DI AREA MEDICA - *CLASSE DELLA MEDICINA CLINICA GENERALE*)**

La classe della MEDICINA CLINICA GENERALE e' integrata con la seguente tipologia:

**Medicina d'Emergenza-Urgenza** (accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia).

I profili di apprendimento della classe della MEDICINA CLINICA GENERALE sono i seguenti:

. Lo Specialista in **Medicina d'Emergenza-Urgenza** deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nei campi del primo inquadramento diagnostico (sia intra che extraospedaliero) e il primo trattamento delle urgenze mediche, chirurgiche e traumatologiche; pertanto lo specialista in Medicina d'Emergenza-Urgenza deve avere maturato le competenze professionali e scientifiche nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia delle urgenze ed emergenze mediche, nonché della epidemiologia e della gestione dell'emergenza territoriale onde poter operare con piena autonomia, nel rispetto dei principi etici, nel sistema integrato dell'Emergenza-Urgenza.

### OBIETTIVI FORMATIVI

**Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune)**: lo specializzando deve avere acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie nei seguenti ambiti:

***Allergologia e immunologia clinica***: conoscenza delle malattie allergiche, delle immunodeficienze prevalenti, delle malattie autoimmuni; competenza nella diagnosi e trattamento delle allergie da farmaci, alimentari e respiratorie e delle malattie immunomediate.

***Cardiologia***: conoscenza delle più diffuse malattie cardiovascolari, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nella valutazione dei pazienti con dolore toracico acuto, interpretazione delle alterazioni maggiori dell'elettrocardiogramma, diagnosi e trattamento dell'infarto miocardico acuto, diagnosi e trattamento delle aritmie minacciose, trattamento dell'arresto cardiaco, rianimazione cardiorespiratoria, trattamento dello shock, dell'asma cardiaco e dell'edema polmonare, trattamento della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare, trattamento dell'ipotermia.

***Ematologia***: conoscenza delle più diffuse malattie dell'apparato emopoietico, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento dell'anemia grave, della leucopenia grave, della trombocitopenia grave, nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni suscettibili di dare gravi emorragie.

***Endocrinologia***: conoscenza delle più diffuse malattie endocrine, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento della chetoacidosi diabetica, dell'ipoglicemia, dell'ipercalcemia e degli altri disordini dell'equilibrio idro-elettrolitico.

***Farmacologia clinica***: conoscenza della farmacologia clinica dei farmaci d'uso più comune, delle loro interazioni, degli effetti avversi e del rapporto costo/beneficio; competenza per la diagnosi e il trattamento degli avvelenamenti più comuni e del sovraddosaggio dei farmaci psicotropi.

***Gastroenterologia***: conoscenza delle più diffuse malattie dell'apparato digerente, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento delle emorragie digestive, dell'insufficienza epatica e nella applicazione delle seguenti procedure: inserzione di sondino naso-gastrico, inserzione di tubo di Sengstaken o analoghi, paracentesi.

***Malattie infettive***: conoscenza delle più diffuse malattie infettive, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento delle sepsi, delle infezioni del SNC, della CID e nella applicazione delle seguenti procedure: emocolture, oftalmoscopia, rachicentesi, aspirazione di fluido sinoviale.

***Nefrologia***: conoscenza delle più diffuse malattie dell'apparato urinario, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento dell'insufficienza renale acuta, delle infezioni delle vie urinarie.

***Oncologia medica***: conoscenza delle più importanti iniziative di prevenzione primaria e diagnosi precoce; riconoscimento e trattamento dei principali effetti collaterali della terapia antitumorale; conoscenza dei principi di stadiazione di un tumore e della valutazione della efficacia del trattamento.

***Pneumologia***: conoscenza delle più diffuse malattie dell'apparato respiratorio, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nel trattamento; competenza specifica nel trattamento dell'asma acuto, dell'insufficienza respiratoria acuta, del pneumotorace, della riacutizzazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva, della pleurite (con toracentesi) e della polmonite.

***Psichiatria***: conoscenza delle più diffuse malattie psichiatriche, capacità nella raccolta della storia clinica essenziale e nella decisione di attuare o meno un intervento terapeutico; competenza specifica nella valutazione delle emergenze ed urgenze psichiatriche e nel trattamento dei sintomi da sovradosaggio di droghe ed astinenza da alcool.

***Radiologia***: conoscenza, indicazioni cliniche dei più comuni esami di diagnostica per immagini, interpretazione delle radiografie del torace dell'addome.

. Per la tipologia **MEDICINA d'Emergenza-Urgenza** (articolata in cinque anni di corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti:
**obiettivi formativi di base**: lo Specializzando deve approfondire e aggiornare le proprie conoscenze sulle basi biologiche e genetiche delle malattie, sulle correlazioni fisiopatologiche tra l'alterazione funzionale dei vari organi ed apparati e le sindromi cliniche con particolare riferimento alle condizioni cliniche di emergenza-urgenza e sulla conoscenza dei protocolli di trattamento farmacologici e/o strumentali delle emergenze-urgenze.
**obiettivi della formazione generale**: lo Specializzando deve acquisire conoscenze (epidemiologiche, cliniche, psicologiche ed etiche) e la metodologia per un approccio globale e unitario alla soluzione di problemi di salute complessi; lo sviluppo del ragionamento clinico orientato all'analisi "per problemi" ed alla loro risoluzione; la conoscenza della prognosi a breve termine delle varie patologie e sindromi cliniche; la maturazione di capacità diagnostiche critiche ed analitiche (diagnosi per elementi positivi, eziologica e differenziale), impostando e verificando personalmente l'iter diagnostico; la piena conoscenza delle principali procedure diagnostiche e delle indagini di laboratorio e strumentali; l'approfondimento delle conoscenze relative ai farmaci sia per le caratteristiche farmacologiche che per le indicazioni,le controindicazioni, le interazioni e gli incidenti iatrogeni; la maturazione della capacità critica necessaria all'applicazione, nel singolo caso, dei risultati della ricerca scientifica; la capacità di applicare la metodologia della ricerca clinica sperimentale e terapeutica; la conoscenza del corretto utilizzo delle risorse e del budget e monitoraggio della qualità.
**obiettivi formativi della tipologia della Scuola:** lo Specializzando deve raggiungere la piena autonomia per poter operare nel sistema integrato delle emergenze-urgenze. In particolare: deve essere in grado di partecipare e gestire il soccorso extraospedaliero e di integrare le informazioni degli interventi preospedalieri per il rapido inquadramento e trattamento intraospedaliero; deve sapere inquadrare, rianimare, stabilizzare e trattare qualsiasi paziente con criticità che si presenti a strutture territoriali o ospedaliere, definendo anche l'ospedale più adatto o il percorso più idoneo per il trattamento del paziente; deve sapere stabilire le priorità d'intervento nei confronti di più pazienti, con differenti quadri clinici, giunti contemporaneamente nel Dipartimento di Emergenza-Accettazione al fine dell'ottimizzazione del trattamento; deve sapere trattare e gestire le vie aeree; deve sapere valutare la necessità di un eventuale trasferimento più appropriato, ovvero pianificare un corretto "piano di azione" e/o follow-up; deve essere in grado di fornire al paziente l'educazione sanitaria necessaria alla prevenzione delle malattie e dei traumatismi; deve sapere utilizzare correttamente le risorse diagnostiche e terapeutiche disponibili nelle differenti realtà operative; deve apprendere i principi per il trattamento di pazienti pediatrici, geriatrici e in gravidanza; deve conoscere le tecniche per comunicare efficacemente con i pazienti, i familiari e le altre figure professionali coinvolte nella gestione del paziente; deve possedere le conoscenze tecniche ed organizzative per la gestione delle emergenze correlate alle catastrofi; deve apprendere i principi etici coinvolti nel processo decisionale medico con riguardo anche per le direttive per la prosecuzione e il trattamento di sostegno alla vita. Lo specializzando deve anche conoscere gli aspetti legali e di organizzazione sanitaria della professione, nonché quelli del SSN, con particolare riferimento alle normative relative al sistema integrato dell'emergenza-urgenza.
Sono specifici ambiti di competenza dello specialista in Medicina d'Emergenza-Urgenza: la valutazione del grado di urgenza e/o delle priorità assistenziali in rapporto a tutti i fattori clinico-ambientali interferenti; la valutazione delle funzioni vitali e le manovre e le terapie per la rianimazione cardiopolmonare in urgenza e per la stabilizzazione del paziente; la fisiopatologia, la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, la diagnosi e la terapia in urgenza (farmacologica e strumentale) di qualsiasi patologia che si presenti con caratteristiche d'urgenza-emergenza; la epidemiologia e la gestione, per quanto di competenza, delle emergenze territoriali, incluse le catastrofi; la conoscenza e l'applicazione dei principi del management al fine della ottimizzazione delle risorse e degli standard di qualità; la ricerca etio-patogenetica, epidemiologica e clinico-terapeutica applicata alle emergenze-urgenze; la prevenzione degli incidenti e la promozione della salute.
**Sono attività professionalizzanti obbligatorie** per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia Medicina d'Emergenza-Urgenza:
- avere partecipato, per almeno 3 anni, all'attività medica - compresi i turni di guardia diurni, notturni e festivi - nelle strutture di Emergenza-Accettazione - e nelle strutture collegate- identificate nell'ambito della rete formativa regionale;
- avere redatto e firmato almeno 300 cartelle cliniche di pazienti delle strutture di Emergenza-Accettazione e nelle strutture collegate;
- avere partecipato attivamente alla gestione di almeno 50 traumatizzati maggiori e sapere gestire il "Trauma Team";
avere trascorso almeno 3 settimane all'anno per almeno 3 anni in turni di emergenza territoriale;
- sapere attuare il monitoraggio elettrocardiografico, della pressione arteriosa non-cruenta e cruenta, della pressione venosa centrale, della saturazione arteriosa di ossigeno;
- avere eseguito almeno 10 disostruzioni delle vie aeree, 30 ventilazioni con pallone di Ambu, 20 intubazioni oro-tracheali in urgenza;
- sapere praticare l'accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;
- sapere eseguire la ventilazione invasiva e non-invasiva meccanica manuale e con ventilatori pressometrici e

volumetrici;
- sapere somministrare le varie modalità di ossigenoterapia;
- avere posizionato almeno 20 cateteri venosi centrali (giugulare interna, succlavia e femorale);
- avere posizionato almeno 10 agocannule arteriose (radiale e femorale);
- avere interpretato almeno 100 emogasanalisi arteriose, con prelievo arterioso personalmente eseguito;
- avere praticato almeno 5 toracentesi dirette ed ecoguidate, con posizionamento di aghi e tubi toracostomici;
- avere posizionato almeno 20 sondini nasograstrici, compreso il posizionamento nel paziente in coma;
- sapere eseguire pericardiocentesi;
- avere interpretato almeno 50 radiografie del torace, 20 radiogrammi diretti dell'addome, 50 radiogrammi ossei, 20 TC (cranio, cervicale, toracica, addominale) e 10 RMN del cranio;
- avere praticato ed interpretato almeno 40 esami ecografici per le emergenze cardiache ed addominali;
- avere praticato ed interpretato almeno 30 eco-Doppler venosi ed arteriosi;
avere eseguito ed interpretato almeno 200 ECG;
- avere eseguito almeno 20 cardioversioni e 20 defibrillazioni elettriche;
- avere praticato almeno 40 massaggi cardiaci esterni con applicazione delle manovre di rianimazione;
- avere posizionato almeno 10 pace-makers esterni ed 5 pace-makers transvenosi;
- avere praticato almeno 10 sedazioni-analgesie per procedure;
- avere praticato almeno 20 anestesie locali e regionali;
- avere disinfettato e suturato almeno 40 ferite superficiali;
- sapere realizzare fasciature, splints e gessi per immobilizzazione di fratture ossee;
- avere praticato almeno 5 immobilizzazioni per la profilassi delle lesioni midollari;
- sapere eseguire la riduzione di lussazioni;
- sapere eseguire punture lombari;
- avere praticato almeno 20 cateterismi vescicali (catetere di Foley, sovrapubici);
- avere esaminato almeno 10 pazienti con urgenze oculistiche;
- avere praticato ed interpretato almeno 10 otoscopie;
- avere praticato almeno 5 tamponamenti anteriori e posteriori per il controllo dell'epistassi;
- avere partecipato attivamente ad almeno 10 parti;
- sapere eseguire le procedure di decontaminazione (cutanea e gastrica compreso il posizionamento dei sondini nasogastrici per eseguire il lavaggio gastrico ed intestinale);
- avere partecipato direttamente ai processi gestionali e decisionali della centrale operativa del 118.

Le **attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente** utili all'acquisizione di specifiche e avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia sono principalmente nei seguenti ambiti professionali:
Tossicologia. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze tossicologiche anche in relazione ai servizi ausiliari, inclusi i laboratori tossicologici e i centri anti veleni, nel trattamento specifico degli avvelenamenti; e nella messa in atto di specifiche modalità terapeutiche, quali l'uso di antidoti, l'emodialisi, l'ossigenoterapia iperbarica, le aferesi.
Medicina delle catastrofi. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione all'interfaccia tra sistema sanitario e non sanitario nella risposta ai disastri, alla gestione dei media e per la risposta organizzativa al terrorismo. Lo specializzando potrà inoltre approfondire le problematiche relative alle manifestazioni di massa e per l'organizzazione dei soccorsi alle popolazioni colpite da catastrofi.
Traumatologia. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione al sistema di quality assurance (QA/QI); all'approfondimento delle metodiche di imaging disponibili per la valutazione del traumatizzato; per le considerazioni speciali nella valutazione e nel trattamento della gravida, di un bambino o di un anziano vittima di un trauma
Terapia intensiva e sub intensiva. Lo specializzando potrà- ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione al monitoraggio del paziente ad elevata criticità, ulteriormente perfezionandosi nelle procedure e tecnologie per l'assistenza avanzata, approfondendo altresì i problemi organizzativi ed operativi .
Telemedicina. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione alla capacità di gestire i grandi processi evolutivi ed applicativi della telemedicina sia in ambito extra che intraospedaliero;
Chirurgia. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione alla capacità di applicare tecniche di anestesia loco-regionale, di sutura anche estetica delle ferite e di bendaggio funzionale;
Terapia Iperbarica. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione alla capacità di applicare tecniche di terapia iperbarica nei trattamenti d'urgenza;
Area della ricerca. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione all'applicazione delle tecniche per analizzare i dati biomedici ed alla metodologia per la progettazione di uno studio; potrà perfezionare l'applicazione dei metodi statistici; perfezionare la metodologia per la preparazione di un lavoro scientifico; conoscere i metodi per l'individuazione delle fonti per il finanziamento della ricerca;
Area dell'organizzazione e del management. Lo specializzando potrà ulteriormente approfondire le proprie conoscenze anche in relazione: ai programmi di miglioramento della qualità e di gestione del rischio ed alla loro applicazione al funzionamento di un Dipartimento di Emergenza-Accettazione; alla funzione della Medicina d'Emergenza-Urgenza

all'interno dell'istituzione ed alla sua relazione con altri dipartimenti; alla funzione delle agenzie di accreditamento ad alla loro relazione con la Medicina d'Emergenza-Urgenza.

| ATTIVITÀ FORMATIVE<br>MEDICINA D'EMERGENZAURGENZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Attività formative** | **Ambiti disciplinari** | **Settori scientifico-disciplinari** | **CFU** | **Tot. CFU** |
| Di base | DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA | FIS/07 FISICA APPLICATA<br>BIO/09 FISIOLOGIA<br>BIO/10 BIOCHIMICA<br>BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE<br>BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA<br>BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA<br>BIO/16 ANATOMIA UMANA<br>BIO/17 ISTOLOGIA<br>BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE<br>MED/01 STATISTICA MEDICA<br>MED/04 PATOLOGIA GENERALE<br>MED/05 PATOLOGIA CLINICA<br>MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA<br>MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA<br>M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA<br>INF/01 INFORMATICA | | 5 |
| Caratterizzanti | TRONCO COMUNE | | 81 | 270 |
| | CLINICO | BIO/14 FARMACOLOGIA<br>MED/03 GENETICA MEDICA<br>MED/06 ONCOLOGIA MEDICA<br>MED/09 MEDICINA INTERNA<br>MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO<br>MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE<br>MED/12 GASTROENTEROLOGIA<br>MED/13 ENDOCRINOLOGIA<br>MED/14 NEFROLOGIA<br>MED/15 MALATTIE DEL SANGUE<br>MED/16 REUMATOLOGIA<br>MED/17 MALATTIE INFETTIVE<br>MED/25 PSICHIATRIA<br>MED/26 NEUROLOGIA<br>MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA<br>MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA<br>M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA | | |
| | DIAGNOSTICO | BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA<br>MED/03 GENETICA MEDICA<br>MED/05 PATOLOGIA CLINICA<br>MED/06 ONCOLOGIA MEDICA<br>MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA<br>MED/08 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA<br>MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA<br>MED/37 NEURORADIOLOGIA<br>MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO | MED/09 MEDICINA INTERNA<br>MED/18 CHIRURGIA GENERALE<br>MED/26 NEUROLOGIA<br>MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE<br>MED/41 ANESTESIOLOGIA | | |
| | DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA * | MED/09 MEDICINA INTERNA | **189**** | |
| Affini o integrative | SCIENZE UMANE E MEDICINA DI COMUNITÀ | MED/02 STORIA DELLA MEDICINA<br>MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA<br>MED/43 MEDICINA LEGALE<br>MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE<br>M-FIL/02 LOGICA E FIOSOFIA DELLA SCIENZA | | **5** |
| | INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI | MED/06 ONCOLOGIA MEDICA<br>MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO<br>MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE<br>MED/12 GASTROENTEROLOGIA<br>MED/13 ENDOCRINOLOGIA<br>MED/14 NEFROLOGIA<br>MED/15 MALATTIE DEL SANGUE<br>MED/16 REUMATOLOGIA<br>MED/17 MALATTIE INFETTIVE<br>MED/18 CHIRURGIA GENERALE<br>MED/19 CHIRURGIA PLASTICA<br>MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE<br>MED/21 CHIRURGIA TORACICA<br>MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE<br>MED/23 CHIRURGIA CARDIACA<br>MED/24 UROLOGIA<br>MED/25 PSICHIATRIA<br>MED/26 NEUROLOGIA<br>MED/27 NEUROCHIRURGIA<br>MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATO-LOGICHE<br>MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE<br>MED/30 MALATTIE DELL'APPARATO VISIVO<br>MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA<br>MED/32 AUDIOLOGIA E FONIATRIA<br>MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE<br>MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA<br>MED/35 DERMATOLOGIA<br>MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI<br>MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA<br>MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA<br>MED/41 ANESTESIOLOGIA<br>MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE<br>MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE<br>M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE<br>M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE<br>GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA | | |
| | SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA | MED/01 STATISTICA MEDICA<br>MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA<br>MED/44 MEDICINA DEL LAVORO<br>MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE | | |
| Per la prova finale | | | | **15** |
| Altre | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali | | | **5** |
| TOTALE | | | | **300** |

* Ambito specifico per la tipologia della Scuola.
** CFU specifici per la tipologia della Scuola utilizzabili anche per le Attività caratterizzanti elettive.

| ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ELETTIVE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Attività formative** | **Ambiti disciplinari** | **Settori scientifico-disciplinari** | **CFU** | **Tot. CFU** |
| Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente | DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA CLINICA GENERALE | Tutti i SSD BIO e MED ritenuti utili per l'attività elettiva delle tipologie delle Scuole della Classe e inoltre:<br>INF/01 INFORMATICA<br>ING-IND/35 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE<br>ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE<br>M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE<br>M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE<br>IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO<br>IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO<br>SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA<br>SECS-S/04 DEMOGRAFIA<br>SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE<br>SECS-P/06 ECONOMIA SANITARIA<br>SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE<br>SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE<br>SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 45* | |
| * I CFU derivano da quelli dell'Ambito specifico della tipologia. | | | | |

| ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Attività formative** | **Ambiti disciplinari** | **Settori scientifico-disciplinari** | **CFU** | **Tot. CFU** |
| *Attività professionalizzanti* | *DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI* | MED/09 MEDICINA INTERNA<br>MED/06 ONCOLOGIA MEDICA<br>MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO<br>MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE<br>MED/12 GASTROENTEROLOGIA<br>MED/13 ENDOCRINOLOGIA<br>MED/14 NEFROLOGIA<br>MED/15 MALATTIE DEL SANGUE<br>MED/16 REUMATOLOGIA<br>MED/17 MALATTIE INFETTIVE<br>MED/24 UROLOGIA<br>MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA<br>MED/32 AUDIOLOGIA<br>MED/33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE<br>MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA<br>MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE<br>MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA<br>MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 210** | |
| ** 70% dei CFU di tutte le Attività. | | | | |

**06A04922**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 aprile 2006.

**Nomina dei commissari liquidatori del Consorzio agrario di Sassari.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2002 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Sassari è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con la nomina dell'avv. Stefano Bertollini, il dott. Davide Marini e il dott. Andrea Urbani;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2005 con il quale il dott. Andrea Urbani ha sostituito il dott. Graziano Poppi, dimissionario;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario di Sassari;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Sassari è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori dei:

avv. Fabio Maria Fois, nato a Sassari il 17 settembre 1971 in sostituzione del dott. Davide Marini, dott. Luigi Bussi, nato a Roma il 2 febbraio 1959, in sostituzione del dott. Andrea Urbani, avv. Stefano Bertollini, confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

*Il Sottosegretario*
*delle attività produttive*
GALATI

*Il Ministro*
*delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

**06A04857**

---

DECRETO 26 aprile 2006.

**Riconoscimento, al sig. Wouter Vercruysse, di titolo di formazione professionale acquisito in Belgio, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza dell'8 luglio 2005 del sig. Wouter Vercruysse, cittadino belga, nato a Kortrijk il 12 febbraio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Diploma Toeristische Gids»

rilasciato dall'Ufficio del turismo delle Fiandre - Bruxelles (Belgio), ai fini dell'accesso ed esercizio a Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che il sig. Wouter Vercruysse risulta essere un professionista qualificato nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza il sig. Wouter Vercruysse ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 422913 del 31 marzo 2006 ha indicato i contenuti e la durata del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Wouter Vercruysse, cittadino belga, nato a Kortrijk il 12 febbraio 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: olandese, inglese, francese e tedesco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

*Il direttore generale:* DEGRASSI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte del sig. Wouter Vercruysse.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Wouter Vercruysse, nato a Kortrijk il 12 febbraio 1973 e domiciliato a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue olandese, inglese, francese e tedesco, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi; utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

**06A04846**

---

DECRETO 26 aprile 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Olga Orlova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del della sig.ra Olga Orlova, cittadina italiana, nata a Riga (Lettonia) il 26 settembre 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guida interprete» acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, americano e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Olga Orlova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 49591 del 19 aprile 2006 ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Orlova, cittadina italiana, nata a Riga (Lettonia) il 26 settembre 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: russo, americano e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento pari a mesi dodici, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

*Il direttore generale:* DEGRASSI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Olga Orlova cittadina italiana, nata a Riga (Lettonia) il 26 settembre 1968 e Presidente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, americano e inglese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento della durata di mesi 12 sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

**06A04847**

DECRETO 26 aprile 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Karina Fengler Gentili, di titolo di formazione professionale acquisito in Polonia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Karina Fengler Gentili, cittadina polacca, nata a Poznań il 20 novembre 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «uprawnienia przewodnika miejskiego» rilasciato dal Voivoda Wielkopolski - Poznań (Polonia), ai fini dell'accesso ed esercizio a Roma e provincia della professione di «guida turistica»

Considerato inoltre che la sig.ra Karina Fengler Gentili risulta essere un professionista qualificato nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Karina Fengler Gentili ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della provincia di Roma che con nota n. 42291 del 31 marzo 2006 ha indicato i contenuti e la durata del tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Karina Fengler Gentili, cittadina polacca, nata a Poznań il 20 novembre 1972, é riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue polacco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2006

*Il direttore generale:* DEGRASSI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Karina Fengler Gentili.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Karina Fengler Gentili, nata a Poznań il 20 novembre 1972 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue polacco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

**06A04848**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2006.

**Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Cancellazione della stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., in Elmas.**

### IL COMANDANTE GENERALE
### DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2003, e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., con sede in Elmas (Cagliari), via T. Congiu n. 5;

Vista la comunicazione di cessata attività in data 9 marzo 2006 della succitata stazione di revisione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 4 marzo 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

*Il comandante generale:* DASSATTI

**06A04851**

---

DECRETO 12 maggio 2006.

**Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 aprile 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2005), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 7,125 % per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;

Visto che sinora tale tasso era stato individuato nel «prime rate» medio rilevato dall'ABI e tenuto conto che, come da comunicato stampa dell'ABI del 30 dicembre 2003, detta Associazione non rileva più questo tasso dal 31 dicembre 2004;

Vista la nota n. 31891 del 23 marzo 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, Ufficio I, ha comunicato, che, sentita la Banca d'Italia, il tasso alternativo che più si approssima al predetto «prime rate» è il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;

Visto che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia «Istituzioni Finanziarie Monetarie: Banche e Fondi Comuni Monetari», riferito a dicembre 2005, è pari al 5,35 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 al 5,35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006.

*Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MARTINAT

*Il Ministro dell'economia e delle finanze* (ad interim)
BERLUSCONI

**06A04856**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5371 del 21 aprile 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 aprile 2006 dalle ore 8 alle ore 11,43;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai Servizi Catastali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso da un blocco del sistema informatico «Territorio web»;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 699 in data 5 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai Servizi catastali nel giorno 18 aprile 2006 dalle ore 8 alle ore 11,43.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 maggio 2006

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**06A04823**

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5401 del 24 aprile 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 24 aprile 2006, dalle ore 7,30 alle ore 9,30;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, e dipeso dalla mancanza di energia elettrica dovuta ad un atto vandalico, ad opera di ignoti che hanno rotto il vetro nel pulsante di sgancio collegato alla distribuzione dell'energia elettrica all'Ufficio, collocato all'esterno della porta dell'ingresso di servizio, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 700 in data 5 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 24 aprile 2006 dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 11 maggio 2006

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**06A04824**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante: «Nomina dei Sottosegretari di Stato».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2006, alla pag. 20, prima colonna, nella parte relativa al Ministero della giustizia, in luogo delle parole: «sig. Luigi RIGOTTI», leggasi: «avv. Luigi LIGOTTI».

**06A05042**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Castel Rubbia

Con decreto interdirettoriale n. 1340 del 23 gennaio 2006, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del Patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex fortificazione permanente» di Castel Rubia (Gorizia) riportato nel catasto del comune censurio di Castel Rubbia al foglio n. 1, particelle catastali 39/2, 39/3, 37/2, 31/11, 31/12, 33/5 e 40/2, per una superficie complessiva di mq 6065, tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

**06A04854**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Mossa

Con decreto interdirettoriale n. 1339 del 23 gennaio 2006, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del Patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex sbarramento difensivo» del comune di Mossa (Gorizia) riportato nel catasto del comune censurio di Mossa al foglio di mappa n. 7, p.c.c. 850/2, 884/2, 852/4, 852/5, 885/3, 854/2, 856/3, e al foglio di mappa n. 4, p.c.c. 230/143, 230/43, 230/29, 230/160, 230/159, 230/158, per una superficie complessiva di mq 8.352, tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

**06A04852**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Canzian d'Isonzo

Con decreto interdirettoriale n. 1337 del 23 gennaio 2006, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito a quella dei beni del Patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Batteria c.a. n. 19» del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) riportato nel catasto del comune censurio di Monfalcone (Gorizia) alla partita n. 1130 e P.F. 1137, p.c. 364/2 e p.c. 767 e p.c. 768, per una superficie complessiva di mq 6.215 circa, tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa.

**06A04853**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 16 maggio 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2817 |
| Yen | 141,33 |
| Lira cipriota | 0,5751 |
| Corona ceca | 28,312 |
| Corona danese | 7,4558 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68110 |
| Fiorino ungherese | 262,83 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9110 |
| Corona svedese | 9,3985 |
| Tallero sloveno | 239,65 |
| Corona slovacca | 37,540 |
| Franco svizzero | 1,5525 |
| Corona islandese | 91,13 |
| Corona norvegese | 7,8360 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2698 |
| Nuovo leu romeno | 3,5209 |
| Rublo russo | 34,6280 |
| Nuova lira turca | 1,8580 |
| Dollaro australiano | 1,6822 |
| Dollaro canadese | 1,4263 |
| Yuan cinese | 10,2728 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9375 |
| Rupia indonesiana | 11810,87 |
| Won sudcoreano | 1211,21 |
| Ringgit malese | 4,6173 |
| Dollaro neozelandese | 2,0625 |
| Peso filippino | 67,110 |
| Dollaro di Singapore | 2,0218 |
| Baht tailandese | 48,893 |
| Rand sudafricano | 8,1821 |

*Cambi del giorno 17 maggio 2006*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2882 |
| Yen | 140,88 |
| Lira cipriota | 0,5751 |
| Corona ceca | 28,194 |
| Corona danese | 7,4554 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67930 |
| Fiorino ungherese | 262,69 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8869 |
| Corona svedese | 9,3777 |
| Tallero sloveno | 239,65 |
| Corona slovacca | 37,513 |
| Franco svizzero | 1,5518 |
| Corona islandese | 89,89 |
| Corona norvegese | 7,8210 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2698 |

| | |
|---|---|
| Nuovo leu romeno | 3,5078 |
| Rublo russo | 34,6930 |
| Nuova lira turca | 1,8480 |
| Dollaro australiano | 1,6710 |
| Dollaro canadese | 1,4220 |
| Yuan cinese | 10,3133 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9883 |
| Rupia indonesiana | 11503,63 |
| Won sudcoreano | 1206,98 |
| Ringgit malese | 4,6072 |
| Dollaro neozelandese | 2,0533 |
| Peso filippino | 67,070 |
| Dollaro di Singapore | 2,0214 |
| Baht tailandese | 48,835 |
| Rand sudafricano | 8,0831 |

*Cambi del giorno 18 maggio 2006*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2770 |
| Yen | 141,94 |
| Lira cipriota | 0,5750 |
| Corona ceca | 28,375 |
| Corona danese | 7,4528 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67755 |
| Fiorino ungherese | 265,28 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9705 |
| Corona svedese | 9,3755 |
| Tallero sloveno | 239,62 |
| Corona slovacca | 37,723 |
| Franco svizzero | 1,5493 |
| Corona islandese | 91,44 |
| Corona norvegese | 7,8390 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2695 |
| Nuovo leu romeno | 3,5330 |
| Rublo russo | 34,5340 |
| Nuova lira turca | 1,9160 |
| Dollaro australiano | 1,6739 |
| Dollaro canadese | 1,4235 |
| Yuan cinese | 10,2390 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9022 |
| Rupia indonesiana | 11729,25 |
| Won sudcoreano | 1209,45 |
| Ringgit malese | 4,6029 |
| Dollaro neozelandese | 2,0469 |
| Peso filippino | 67,157 |
| Dollaro di Singapore | 2,0187 |
| Baht tailandese | 48,770 |
| Rand sudafricano | 8,2494 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A05039-06A05040-06A05041**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), in Milano.

Con decreto ministeriale 8 maggio 2006 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), con sede in Milano.

**06A04921**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

### Proroga del termine fissato per la restituzione delle quote $CO_2$ da parte dei gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE.

È prorogato al 31 maggio 2006 il termine per restituzione delle quote di $CO_2$ da parte dei gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE. La versione integrale del decreto di proroga dei termini è stato pubblicato il 28 aprile sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_cO2/pna_cO2.asp).

**06A04855**

### Assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di co-combustione di biomasse e carbone sezioni 3, 4 e 6 della centrale ENEL di Genova, proposto dalla società ENEL Produzione.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0010779 del 12 aprile 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di co-combustione di carbone e biomasse fino al 5% dell'input termico nelle sezioni 3, 4 e 6 della centrale di Genova, ENEL Produzione S.p.a.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a., con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**06A04841**

### Assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di adeguamento delle produzioni della raffineria ENI R&M di Sannazzaro de' Burgondi alle direttive 98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione Refining & Marketing, in Sannazzaro de' Burgondi.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0007147 del 10 marzo 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di raffineria ENI R&M di Sannazzaro de' Burgondi consistente nella realizzazione di una unità di Deasphalting e di una unità di Hydrocracking con i suoi ausiliari (impianto Claus, lavaggio amminico, sour water stripper, torri di raffreddamento, una torcia).

Si dispone che il progetto, presentato dalla società ENI S.p.a., con sede in via E. Mattei, 46 - 27039 Sannazzaro de' Burgodi (Pavia) non possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 in quanto la modifica prevede variazioni sostanziali e dall'impatto ambientale non trascurabile.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**06A04842**

**Assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto delle opere di completamento delle banchine del porto di Olbia - Cocciani - 1º lotto funzionale, presentato dall'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.**

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0004631 del 20 febbraio 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di realizzazione della banchina sud, parte della banchina ovest, la banchina nord, l'escavo alla - 12 m s.m. e i piazzali retrostanti.

Si dispone che il progetto, presentato dalla Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, con sede in Stazione Marittima isola Bianca - 07026 Olbia, non possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 in quanto le opere da realizzarsi costituiscono una modifica sostanziale dell'attuale porto.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**06A04843**

**Assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di adeguamento dell'impianto per la co-combustione di biomasse e carbone - sezione 3 della centrale ENEL di Sulcis, proposto dalla società ENEL produzione S.p.a., in Roma.**

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2006/0010774 del 12 aprile 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di adeguamento dell'impianto per la combustione di biomasse e carbone al 5% dell'input termico nella sezione 3 della centrale termoelettrica di Sulcis (Cagliari).

Si dispone che il progetto, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a., con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**06A04844**

**Assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di alcune modifiche da apportare al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni (sezione 3 e 4) della centrale di Piacenza, presentato dalla società Edipower S.p.a., in Sesto San Giovanni.**

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA-2006-0002309 del 27 gennaio 2006 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla assoggettabilità a procedura di VIA per alcune modifiche da apportare al progetto di trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni (sezione 3 e 4) della centrale di Piacenza.

Si dispone che il progetto, presentato dalla società Edipower S.p.a., con sede in viale Italia, 592 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) sia escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994 in quanto le modifiche proposte non rivestono carattere di sostanzialità e non necessitano quindi dell'attivazione di una nuova procedura di compatibilità ambientale, fatta comunque salva l'osservanza di alcune prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**06A04845**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7 dicembre 2005.**

Il giorno 21 aprile 2006 alle ore 13,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN nella persona del Presidente cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

| Organizzazioni sindacali | Confederazioni |
|---|---|
| FP/CGIL (firmato) | CGIL (firmato) |
| FPS/CISL (firmato) | CISL (firmato) |
| UIL/PA (firmato) | UIL (firmato) |
| CONFSAL/UNSA (firmato) | CONFSAL (firmato) |
| RDB/PI (non firma) | RDB-CUB (non firma) |
| FLP (firmato) | USAE (firmato) |
| FEDERAZIONE INTESA* (firmato) | CONFINTESA* (firmato) |

* ammesse con riserva.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto integrativo.

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 DEL 7 DICEMBRE 2005.

### Premessa

Con riferimento a quanto concordato nel C.C.N.L. del 7 dicembre 2005 e a seguito dello stanziamento nella legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006) delle risorse necessarie per attribuire gli ulteriori incrementi retributivi pari allo 0,7% del monte salari dell'anno 2003, le parti sottoscrivono il presente Contratto al fine di dare completa attuazione agli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, che prevedeva, nell'ambito del biennio 2004-2005, il riconoscimento a regime di incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Art. 1.

*Campo di applicazione e durata*

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 8 del C.C.N.Q. del 18 dicembre 2002. Esso concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli ed integra il C.C.N.L. per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, come previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. medesimo.

2. I riferimenti al «C.C.N.L del 7 dicembre 2005» sono riportati nel presente contratto come «C.C.N.L.».

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti C.C.N.L., relativi al comparto dei Ministeri.

Art. 2.

*Stipendio tabellare ed effetti dei nuovi stipendi*

1. Con riferimento agli incrementi previsti dall'art. 5 del C.C.N.L., gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 2, comma 2 del C.C.N.L. medesimo sono rideterminati nelle misure ed alla decorrenza indicata nell'allegata Tabella A.

2. Gli effetti dei nuovi stipendi sono quelli previsti dall'art. 3 del C.C.N.L.

Art. 3.

*Fondo unico di amministrazione*

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L., al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a € 10,00 procapite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.

TABELLA *A*

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA
(Valori in Euro per 12 mensilità)

| Posizione economica | dal 31 dicembre 2005 |
|---|---|
| Ispettore generale r.e. | 28.449,75 |
| Direttore divisione r.e. | 26.440,88 |
| C3 - S | 24.385,26 |
| C3 | 22.907,67 |
| C2 | 20.852,70 |
| C1 - S | 19.730,86 |
| C1 | 19.048,62 |
| B3 - S | 18.499,16 |
| B3 | 17.438,87 |
| B2 | 16.402,95 |
| B1 | 15.596,59 |
| A1 - S | 15.299,05 |
| A1 | 14.768,65 |

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento al C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, le parti confermano la dichiarazione congiunta n. 2 impegnandosi ad affrontare e risolvere, nella prossima tornata contrattuale, le problematiche applicative relative all'attuale formulazione del comma 7 dell'art. 14 del C.C.N.L. del 12 giugno 2003.

DICHIARAZIONE A VERBALE DI FEDERAZIONE INTESA
(al C.C.N.L. - Integrativo comparto Ministeri per il biennio 2004-2005)

Federazione Intesa esprime forte dissenso rispetto la scelta dell'ARAN di utilizzare la dicitura: «ammessa con riserva».

Ricordiamo che in data 20 gennaio 2006 è stata depositata la sentenza del Tribunale di Roma n. 220336/2004 che conferma la riammissione della Federazione Intesa tra le organizzazioni sindacali rappresentative, già ammessa con riserva, in via cautelare, dal 30 settembre 2004.

Detta sentenza che, come tutte le sentenze, è provvisoriamente esecutiva, determina che gli accertamenti in essa contenuti fanno stato, ovvero devono considerarsi definiti, fino alla eventuale riforma in appello.

Viceversa, il mantenimento della dicitura «ammessa con riserva» crea confusione e disorientamento tra gli iscritti e il personale del Comparto concretizzando, così, un danno ingiusto all'immagine della Federazione Intesa e alle sue chanches di proselitismo.

A questo proposito occorre precisare che la firma dell'accordo non si intende come acquiescenza e accettazione della ammissione con riserva ma solo per testimoniare l'esplicita approvazione, nel merito, del contenuto del C.C.N.L. e per non far insorgere interpretazioni distorte e fuorvianti della mancata firma.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

Con riferimento alla dichiarazione a verbale di Federazione Intesa, questa Agenzia precisa che la stessa Federazione Intesa è, tuttora, ammessa con riserva in quanto pendente l'appello proposto dall'Aran in relazione al contenzioso sull'accertamento della rappresentatività dell'organizzazione medesima.

**06A04585**

**Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7 dicembre 2005.**

Il giorno 21 aprile alle ore 13,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

| Organizzazioni sindacali | Confederazioni |
|---|---|
| CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato) |
| CISL/Aziende (firmato) | CISL (firmato) |
| UIL/PA (firmato) | UIL (firmato) |
| RDB/PI (non firmano) | RDB-CUB (non firmano) |

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto integrativo.

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005, DEL 7 DICEMBRE 2005, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO.

PREMESSA

Con riferimento a quanto concordato nel C.C.N.L. del 7 dicembre 2005 e a seguito dello stanziamento nella legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006) delle risorse necessarie per attribuire gli ulteriori incrementi retributivi pari allo 0,7% del monte salari dell'anno 2003, le parti sottoscrivono il presente Contratto al fine di dare completa attuazione agli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, che prevedeva, nell'ambito del biennio 2004-2005, il riconoscimento a regime di incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Art. 1.

*Campo di applicazione e durata del contratto*

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 4 del C.C.N.Q. del 18 dicembre 2002. Esso concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli ed integra il C.C.N.L. per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, come previsto nel C.C.N.L. medesimo.

2. I riferimento al «C.C.N.L. del 7 dicembre 2005» sono riportati nel presente contratto come «C.C.N.L.».

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti contratti collettivi nazionali.

*Sezione I*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 2.

*Indennità di rischio e indennità mensile*

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., l'indennità di rischio e l'indennità mensile di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004, integrata dall'art. 4 del C.C.N.L., sono ulteriormente incrementate delle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella *A*.

Art. 3.

*Integrazione del fondo di amministrazione*

1. Con riguardo a quanto stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L., al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo di amministrazione di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a € 11,10 procapite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.

*Sezione II*

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 4.

*Indennità aziendale*

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8 del C.C.N.L., l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004 è incrementata delle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella B.

Art. 5.

*Integrazione del fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio*

1. Con riguardo a quanto stabilito dall'art. 8 del C.C.N.L., al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 37 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a € 10,50 procapite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.

TABELLA *A*
*Vigili del fuoco*

INCREMENTI MENSILI INDENNITÀ DI RISCHIO
(Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità)

| Posizione economica | Incremento dal 31 dicembre 2005 | Indennità di rischio al 31 dicembre 2005 |
|---|---|---|
| C3 | 6,90 | 610,81 |
| C2 | 6,33 | 560,41 |
| C1 | 5,87 | 519,90 |
| B3 | 5,33 | 471,59 |
| B2 | 5,04 | 446,29 |
| B1 | 4,26 | 377,32 |

INCREMENTI MENSILI INDENNITÀ MENSILE
(Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità)

| Posizione economica | Incremento dal 31 dicembre 2005 | Indennità mensile al 31 dicembre 2005 |
|---|---|---|
| C3 | 3,80 | 336,30 |
| C2 | 3,80 | 336,30 |
| C1 | 3,55 | 314,08 |
| B2 | 2,97 | 262,35 |
| B1 | 2,59 | 229,55 |
| A2 | 2,29 | 202,38 |
| A1 | 1,84 | 161,76 |

TABELLA *B*
*Monopoli*

INCREMENTI MENSILI INDENNITÀ AZIENDALE
(Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità)

| Posizione economica | Incremento dal 31 dicembre 2005 | Indennità aziendale al 31 dicembre 2005 |
|---|---|---|
| C3 | 7,30 | 545,45 |
| C2 | 6,50 | 483,85 |
| C1 | 5,50 | 406,55 |
| B3 | 4,70 | 351,86 |
| B2 | 4,10 | 305,65 |
| B1 | 3,60 | 269,26 |
| A1 | 3,20 | 236,87 |

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 3 le parti, ferma restando la finalizzazione delle risorse ivi previste all'incentivazione della produttività dei dipendenti, ribadiscono che le stesse dovranno essere impiegate nell'ambito della contrattazione integrativa di amministrazione.

**06A04586**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-118) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | | € | **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | | € | **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € | 1,00 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | | € | **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.